



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

*(Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito -
Finanza e tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie)*

Riferimenti legislativi alla

TABELLA A

del disegno di legge n. 455

concernente

“Legge di stabilità 2018”

a cura della Segreteria del Servizio Commissioni

INDICE

01 - PRESIDENZA

<i>LR 3/08, articolo 4, comma 1, lett. m) - Interventi urgenti di edilizia scolastica</i>	pag.	6
<i>LR 12/11, articolo 16, comma 1 - Attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque- era in tab 17 2020</i>	"	8
<i>LR 12/11, articolo 16, comma 6 - Gestione PAI</i>	"	8
<i>L.R. 5/2016 - Art. 4, comma 15 - Programma di azione nitrati origine agricola Arboarea</i>	"	9
<i>LR 5/17 - art. 5, c. 26 - Accoglienza flussi migratori</i>	"	9

02 - AFFARI GENERALI

<i>LR 38/82, articolo 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali</i>	"	10
---	---	----

03 - PROGRAMMAZIONE

<i>LR 5/15 - articolo 33, comma 30 - Finanziamenti per la ricerca IARES</i>	"	11
<i>LR 32/16 - art. 1, c. 46 - Utilizzo dipendenti società Tossilo Tecnoservice Spa</i>	"	11

04 - ENTI LOCALI

<i>LR 5/16, articolo 8, comma 4 - Piano Paesaggistico regionale</i>	"	12
<i>LR 5/16, articolo 8, comma 7 - Revisione Piano Paesaggistico Regionale</i>	"	12

05 - AMBIENTE

<i>LR 2/2007-art. 15, c. 3 - Bonifico aree minerarie dismesse</i>	"	13
<i>LR 7/14, articolo 5, comma 8 - Servizio aereo regionale per la lotta agli incendi</i>	"	13
<i>LR 12/11, articolo 15, comma 20 - Aggiornamento Piano Regionale dei Rifiuti</i>	"	13

<i>LR 5/16, articolo 4, comma 1 - Premialità penalità raccolta differenziata</i>	"	13
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 9 - INFEA</i>	"	14
<i>L.R. 5/16 - art. 4, comma 28 - Patrimonio carsico</i>	"	14

06 - AGRICOLTURA

<i>L.R. 5/16 - art. 3, comma 4 - Sistema informativo agricolo regionale (SIAR)</i>	"	15
<i>L.R. 5/17 - art. 9, comma 3 - Diversificazione produttiva settore cerealicolo</i>	"	15

07 - TURISMO

<i>LR 51/93, articolo 2 - Provvidenze a favore dell'artigianato</i>	"	16
<i>LR 40/93, articolo 4 - Concorso interessi e canoni a favore delle imprese turistiche</i>	"	16
<i>L.R. 5/17 - art. 9, comma 6- funzioni trasferite a camere di commercio industria e artigianato</i>	"	16

08 - LAVORI PUBBLICI

<i>LR 1/06, art. 5, comma 12 -Opere di viabilità di interesse regionale e statale</i>	"	17
<i>LR 5/15, articolo 23, c. 1- Manutenzione corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico</i>	"	17
<i>L.R. 32/16 - art. 1, c. 29 - Ripristino OO.PP. danneggiate a seguito di calamità naturali</i>	"	17
<i>LR 5/17,- art.1, comma 7 - Gestione liquidat. ESAF</i>	"	18
<i>LR 5/17,- art.2, comma 15 -Manutenzione palazzo regionale</i>	"	18
<i>LR 5/17,- art.3, comma 16 -Ampliamento costruzione cimiteri</i>	"	18

09 - INDUSTRIA

<i>L.R. 21/93 e ss.mm.ii.- Interventi urgenti a sostegno dell'industria</i>	"	19
<i>LR 5/17 - art. 2, comma 8- e LR 18/17, art. 1, c. 9 - azioni di semplificazione a comhni ed imprese</i>	"	33

10 - LAVORO

<i>LR 14/68 - Sezioni Provinciali Unione Italiana ciechi</i>	"	34
<i>LR 5/15, articolo 29, comma 36 e L.R. 32/16, art. 1, comma 26 - Progetti cantieri comunali</i>	"	34

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

<i>LR 2/07, articolo 27, comma 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accreditate presso istituzioni europee</i>	"	36
<i>LR 2/07, articolo 27, comma 2, lett. r) - Abbattimento costi fitto casa studenti SOMMA</i>	"	36
<i>LR 3/09, articolo 9, comma 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale</i>	"	36
<i>L.R. 5/16 - art. 9, comma 16 - Giochi sportivi studenteschi</i>	"	37
<i>LR 12/13, articolo 5, comma 49 - Attività di formazione svolta dal Pontificio seminario regionale sardo</i>	"	37
<i>LR 5/15, art. 33, c. 31)-Tutela minoranze linguistiche</i>	"	37
<i>LR 5/15, art. 33, c. 26)- Borse di studio a favore di famiglie svantaggiate</i>	"	37
<i>LR 5/15, art. 33, c. 33)- Insegnamento lingua sarda nelle scuole</i>	"	37
<i>LR 5/15, art. 33, c. 10) - Campagne di Scavi archeologici, cantieri scuola</i>	"	37
<i>LR 5/15, articolo 33, comma 15 - Museo villaggio minerario Rosas Narcao</i>	"	37
<i>LR 5/15, articolo 34, comma 3 - Treno della memoria e LR 5/16, art. 9, c. 27- Cultura della legalità /centri non violenza</i>	"	38
<i>LR 5/16, articolo 9, comma 6 -Conservatori Musicali</i>	"	38
<i>LR 5/16, articolo 9, comma 15 - Circuito regionale Multidisciplinare</i>	"	38
<i>LR 5/16, articolo 9, comma 21 - Testate giornalistiche on line</i>	"	38
<i>L.R. 32/16 , art. 1, c. 18 e LR 5/17 - art. 8, comma 21 - Scuole civiche di Musica</i>	"	38
<i>LR 5/17,- art.8, comma 3 - Mobilità studentesca internazionale</i>	"	39
<i>LR 5/17,- art.8, comma 45 - Sostegno politiche giovanili con finalità di partecipazione positiva</i>	"	39

12 - SANITÀ

<i>LR 2/07 - art. 32, comma 20 - Potenziamento medicina " extraospedaliera specialistica</i>	40
<i>LR 3/08, articolo 8, comma 6 - Piano di Comunicazione istituzionale " del Servizio Sanitario Regionale</i>	40
<i>LR 5/16, articolo 6, comma 21 - Istituto penale per minorenni " Quartucciu</i>	40
<i>LR 5/16, articolo 7, comma 1 - Fondo per le comunità di accoglienza "</i>	40
<i>LR 5/17 - art. 5, c. 20 -21 - Destinazione ai PLUS uffici di Piano di " quota del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona</i>	41

13 - TRASPORTI

<i>LR 5/17 - art. 9 c.12 - Mobilita passeggeri non residenti nelle isole " minori della Sardegna</i>	42
--	----

01 – Presidenza

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Capo II

Conoscenza, cultura e tempo libero

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

m) la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per interventi urgenti di edilizia scolastica il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti autorità (UPB S02.01.005) ⁽⁵³⁾.

(53) Vedi, anche, il Dec.Ass. 19 dicembre 2012, n. 36/20948 e il Dec.Ass. 25 novembre 2013, n. 22.

Dec.Ass. 19 dicembre 2012, n. 36/20948 ⁽¹⁾.

Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 art. 4, comma 1, lett. m) e legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 9, comma 1, lett. a) - Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per l'esercizio finanziario 2012. Direttive assessoriali ⁽²⁾.

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, a cui si fa integrale rinvio, lo stanziamento di euro 5.000.000,00 del bilancio regionale 2012 da destinare a interventi urgenti di edilizia scolastica, il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti Autorità, sarà ripartito secondo i seguenti criteri:

- il carattere di indifferibilità dei lavori da eseguire deve risultare certificato dalle competenti Autorità, ovvero accertato dai funzionari tecnici del Servizio istruzione dell'Assessorato;

- a ciascun intervento sarà assegnato l'importo calcolato in base alla percentuale derivante dal rapporto tra la dotazione finanziaria presente nel competente capitolo di bilancio e al complessivo fabbisogno richiesto dalle Amministrazioni richiedenti o accertato dagli uffici regionali, con arrotondamento all'euro, per difetto da 0,00 a 0,49 euro e per eccesso da 0,50 a 0,99 euro;

- il perfezionamento dell'accertamento del carattere di emergenza risulta condizione necessaria alla formalizzazione del provvedimento di delega delle opere e pertanto, in sua assenza, non si darà seguito all'iter di delega e di erogazione delle relative risorse.

Articolo 2

Sulla base dei criteri indicati all'articolo precedente, è approvato il Piano per interventi urgenti di edilizia scolastica, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Articolo 3

Si dà atto che per l'intervento in questione sono rispettati i limiti per gli impegni di spesa, come previsto dal Patto di stabilità interno per l'anno 2012.

Articolo 4

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.

Dec.Ass. 25 novembre 2013, n. 22
Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 art. 4, comma 1, lett. m) e legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 9, comma 1, lett. a) - Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per l'esercizio finanziario 2013. Direttive assessoriali

L'ASSESSORE

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la *legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977* recante "Norme per l'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali";

VISTO l'*articolo 8 della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998*;

VISTA la *legge regionale n. 13 del 23 maggio 2013* (Bilancio di previsione per l'anno 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), con la quale è stato stanziato l'importo di euro 3.800.000 da destinare a interventi urgenti di edilizia scolastica, il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti Autorità;

VISTA la *legge regionale n. 31 del 5 novembre 2013* (Bilancio di previsione per l'anno 2013: incremento del fondo per la riassegnazione di somme perente), che ha previsto la riduzione del finanziamento di cui al punto precedente rideterminandolo in euro 380.000;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 327/10256 del 8 novembre 2013, con il quale sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio regionale 2013 in attuazione della sopra citata *legge regionale n. 31 del 5 novembre 2013*;

TENUTO CONTO delle istanze di finanziamento delle Amministrazioni comunali e provinciali pervenute a questo Assessorato per la realizzazione di lavori urgenti riguardanti la messa in sicurezza degli edifici sedi delle scuole pubbliche di competenza, corredate della documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dell'effettivo carattere di indifferibilità degli interventi;

PRESO ATTO che l'importo stanziato nel competente capitolo di bilancio non consente di coprire il finanziamento integrale delle somme richieste da tali Amministrazioni locali;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione a favore delle medesime Amministrazioni delle risorse disponibili, al fine di contribuire alla realizzazione delle misure ritenute più urgenti tra quelle inizialmente accertate ed atte a rendere agibili e maggiormente sicuri gli edifici scolastici e che tale ripartizione deve avvenire su base proporzionale rispetto al finanziamento richiesto da ciascuna Amministrazione locale,

Decreta

Art. 1

Che la ripartizione dello stanziamento di euro 380.000 disponibile nel Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, destinato a fronteggiare le situazioni di emergenza che richiedono lavori urgenti per la messa in sicurezza degli edifici sedi delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, deve avvenire su base proporzionale rispetto al finanziamento richiesto da ciascuna Amministrazione locale.

Art. 2

Sulla base di quanto indicato all'articolo precedente, è approvato il Piano per interventi urgenti di edilizia scolastica per l'esercizio finanziario 2013. Le Amministrazioni locali che hanno presentato apposita istanza di finanziamento, corredata della necessaria documentazione ai fini dell'accertamento dell'effettivo carattere di indifferibilità degli interventi e della congruità della spesa, che risultano beneficiarie dei finanziamenti in

oggetto sono riepilogate nella tabella allegata al presente Decreto (*Allegato A*), la quale riporta anche gli importi assegnati ed i relativi interventi.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.

Allegato A

FINANZIAMENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER INTERVENTI DI ACCERTATA EMERGENZA						
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013						
N.	PROV.	AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	EDIFICIO SCOLASTICO	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO DA FINANZIARE	
1	VS	COMUNE VILLACIDRO DI	SCUOLE MATERNA VIA MELIS ED ELEMENTARE VIA CAGLIARI	360.000,00	46.497,40	
2	CA	COMUNE SELARGIUS DI	EDIFICIO SCOLASTICO "SANTU NIGOLA" - VIA L. DA VINCI	690.000,00	89.120,02	
3	NU	COMUNE DI ORANI	EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	400.000,00	51.663,78	
4	OG	COMUNE DI ILBONO	EDIFICIO SCUOLA MEDIA	50.000,00	6.457,97	
5	OT	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU	178.500,00	23.054,96	
6	OR	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	EDIFICIO SCOLASTICO I.C.	80.000,00	10.332,76	
7	SS	COMUNE PUTIFIGARI DI	EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA CHIESA	200.000,00	25.831,89	
8	OR	COMUNE SIAMAGGIORE DI	EDIFICIO SCUOLE MEDIE	100.000,00	12.915,94	
9	NU	COMUNE DI NUORO	EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE "FURREDDU"	200.000,00	25.831,89	
10	OG	COMUNE DI GAIRO	EDIFICI SCOLASTICI	200.000,00	25.831,89	
11	OR	PROVINCIA ORISTANO DI	EDIFICIO "EX FRASSINETTI" I.P.S.S. - ORISTANO	60.000,00	7.749,57	
12	VS	COMUNE COLLINAS DI	EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	423.600,00	54.711,94	
				IMPORTO TOTALE	2.942.100,00	380.000,00

L.R. 30-6-2011 n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento.

Art. 16 *Disposizioni in materia di governo del territorio.*

1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quale contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), ed alla *direttiva n. 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2010, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (UPB S04.02.001).

6. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio (UPB S04.03.004) ⁽⁷⁾.

(7) L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata soppressa dall'*art. 1, comma 4, L.R. 2 agosto 2013, n. 21*.

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 4 *Disposizioni nel settore ambientale e del territorio.*

15. È autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 600.000, in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016-2018, in qualità di contributo agli enti competenti per la gestione del programma 2016-2018 di monitoraggio e controllo del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e della *direttiva 91/676/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (missione 09 - programma 06).

L.R. 13-4-2017 n. 5

Legge di stabilità 2017.

Art. 5 *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

26. Al fine di consentire la realizzazione di attività straordinarie e di emergenza in attuazione del piano 2017 per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati, con particolare riferimento alle attività di accoglienza in porto, alla protezione dei minori stranieri non accompagnati ed alle attività urgenti di primo rifugio ed integrazione, è autorizzato nell'anno 2017 lo stanziamento di euro 320.000. Il piano è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 11 - programma 01 - titolo 1 - capitoli SC08.6881 e SC08.6880).

02 – Affari generali

L.R. 12-11-1982 n. 38

Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie.

Disposizioni di carattere particolare

Art. 35

Adesione ad associazioni.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, sino all'importo complessivo annuo di lire 60.000.000 (cap. 02159), quote associative o contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che abbiano compiti istituzionali cui sia interessata la Regione.

Con carico al citato capitolo 02159 del bilancio regionale per l'anno 1982 è autorizzata, altresì, l'erogazione delle quote associative al «Comitato permanente delle Regioni periferiche marittime d'Europa» per gli anni 1980 e 1981.

03 – Programmazione

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

CAPO VII

Disposizioni diverse

Art. 33 *Autorizzazioni di spesa.*

30. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 80.000 per la realizzazione di studi e ricerche di significativa valenza regionale, attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ente di ricerca Istituto Acli per la ricerca e lo sviluppo (IARES), (UPB S02.04.004).

L.R. 5-12-2016 n. 32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

Art. 1 *Disposizioni finanziarie.*

46. Nelle more dell'attivazione degli strumenti finanziari del Fondo Social impact investing, i lavoratori della Tossilo Spa sono inseriti in un percorso di utilizzo da parte di enti e amministrazioni pubbliche, in continuità contrattuale con la società Tossilo Tecnoservice, attraverso l'istituto del distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Per gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata nell'anno 2017 la spesa di euro 700.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

04 – Enti locali

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 8 *Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici.*

4. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016- 2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'*articolo 30, comma 13, lettera b), della legge regionale n. 5 del 2015*, sono riprogrammati nel 2016 in euro 500.000, nel 2017 in euro 1.800.000 e nel 2018 in euro 500.000 (missione 08 - programma 01).

7. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 e di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per le attività di predisposizione della revisione del Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo, e per la redazione del PPR per le zone interne della Sardegna (missione 08 - programma 01).

05 - Ambiente

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Art. 15

Disposizioni nel settore ambientale.

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 10.000.000 per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientali (UPB S04.06.006 - cap. SC04.1393 e UPB S04.06.001 - cap. SC04.1262).

L.R. 21-1-2014 n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014).

Art. 5 Autorizzazioni di spesa.

8. È autorizzata la spesa complessiva di euro 14.400.000, in ragione di euro 4.800.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per l'affidamento del servizio aereo regionale di lotta agli incendi boschivi (UPB S04.08.013).

L.R. 30-6-2011 n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento.

Capo IV

Disposizioni in materia di ambiente e agricoltura

Art. 15 *Disposizioni in materia ambientale.*

20. Per consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e implementare la filiera della raccolta differenziata e del recupero, anche tramite accordi di programma, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 60.000 per l'anno 2011, e di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.05.001).

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 4 *Disposizioni nel settore ambientale e del territorio.*

1. Al fine di consentire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), la Giunta regionale delibera l'applicazione di specifici meccanismi di premialità e penalità per gli enti locali produttori dei rifiuti. In sede di prima applicazione la Giunta regionale può stabilire di

utilizzare i meccanismi di cui alla Delib.G.R. 30 marzo 2014, n. 15/32, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (missione 09 - programma 03).

9. È autorizzata la spesa per il finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinato al sistema regionale INFEA valutata, per l'anno 2016, in euro 200.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 300.000 (missione 09 - programma 02).

28. Per la ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico e per il catasto speleologico regionale è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 50.000 (missione 09 - programma 01).

06 – Agricoltura

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 3 *Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali.*

4. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 per la reingegnerizzazione dell'applicativo web based Carburanti agricoli integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) (missione 16 - programma 01).

L.R. 13-4-2017 n. 5

Legge di stabilità 2017.

Art. 9 *Disposizioni in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.*

3. Al fine di favorire la diversificazione produttiva nel settore cerealicolo è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 500.000 per la concessione di un premio agli imprenditori agricoli che aderiscano a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione delle produzioni in Sardegna di cereali minori, grani antichi e leguminose da granella. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, le modalità di erogazione del premio (missione 16 - programma 01 -titolo 1).

07 - Turismo

L.R. 19-10-1993 n. 51

Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alla L.R. 31 maggio 1984, n. 26, alla L.R. 11 aprile 1985, n. 5, alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, alla L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Art. 2

Fondo per l'abbattimento degli interessi.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno o più enti creditizi convenzionati appositi fondi per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai predetti enti a favore dei soggetti di cui al successivo articolo
2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

L.R. 14-9-1993 n. 40

Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera.

Art. 4

Opere agevolabili.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la ristrutturazione, l'adattamento, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche sostenuti con operazioni di locazioni finanziarie, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di:
 - a) strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di «multiproprietà» ove le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura;
 - b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle di cui alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari ed idrotermali.
2. L'Amministrazione regionale agevola, inoltre, l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue.

L.R. 13-4-2017 n. 5

Legge di stabilità 2017.

Art. 9 Disposizioni in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la spesa fino a un massimo di euro 400.000 a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 2016 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

08 – Lavori pubblici

L.R. 24-2-2006 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006).

Art. 5

Disposizioni in materia di opere pubbliche.

12. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'*articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.055).

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

CAPO IV

Tutela dell'ambiente, difesa e gestione del territorio

Art. 23 *Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici.*

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, da erogare in unica soluzione quale contributo straordinario in coerenza con i contenuti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e del Piano stralcio delle fasce fluviali (UPB S04.03.003); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

L.R. 5-12-2016 n. 32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

Art. 1 Disposizioni finanziarie.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 22, della legge regionale n. 5 del 2016*, è rideterminata in euro 371.000 per l'anno 2016, euro 1.712.000 per l'anno 2017 ed euro 117.000 per l'anno 2018 (missione 09 - programma 01 - capitolo SC04.0367).

L.R. 13-4-2017 n. 5
Legge di stabilità 2017..

Art. 1 *Disposizioni in materia finanziaria e contabile.*

7. Per far fronte alle spese derivanti dalla cessazione della gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è autorizzato lo stanziamento di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

Art. 2 *Disposizioni in materia di enti locali, urbanistica e opere pubbliche.*

15. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi urgenti di manutenzione del palazzo del Consiglio regionale (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

Art. 3 *Disposizioni in materia di ambiente e territorio.*

16. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è autorizzata la spesa di euro 400.000 nell'anno 2017 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6870).

09 - Industria

L.R. 28 aprile 1993, n. 21 ⁽¹⁾.

Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria e modifiche alla L.R. 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali) e alla L.R. 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna) come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Legge finanziaria 1991) concernente il fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali e società finanziarie a prevalente partecipazione regionale ⁽²⁾.

(2) Vedi il *Dec.Ass. 25 novembre 1999, n. 757* e il *Dec.Ass. 13 marzo 2001, n. 283*.

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Credito Industriale Sardo e la SFIRS un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contatti dalle; piccole e medie imprese, per la realizzazione in Sardegna di programmi destinati alla costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi.

Art. 2

1. Le operazioni finanziarie agevolabili ai sensi dell'articolo 1 non possono superare il 70 per cento della spesa prevista per investimenti fissi e, in ogni caso, il limite di lire 25 miliardi né avere una durata massima superiore a 15 anni ⁽³⁾.

2. Tali interventi si riferiscono anche ai programmi di cui all'articolo 1 iniziati entro 36 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento.

(3) *L'art. 28, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9*, ha elevato il limite qui indicato, alla somma di lire 30 miliardi.

Art. 3

1. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto:

- a) dal Presidente dell'Istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;
- b) dal direttore generale dello stesso istituto o da un suo delegato;
- c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'*articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11*.

Art. 4

1. L'agevolazione di cui alla presente legge è cumulabile con provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

2. La concessione di tali provvidenze in misura Superiore comporterà pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo delle imprese di rifondere le somme erogate dal fondo, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a termini dell'*articolo 4, lettera I) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1*, adotta gli indirizzi e le modalità di applicazione della presente legge.

Art. 5

1. Per l'attuazione degli interventi l'Assessorato regionale del bilancio, programmazione e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'industria, apposita convenzione con il Credito Industriale Sardo e la SFIRS.

Art. 6

... ⁽⁴⁾.

(4) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'*art. 4, comma 1, L.R. 20 giugno 1989, n. 44*.

1-bis. Saranno altresì ammesse ai benefici di cui al precedente articolo le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti in Sardegna, che alla data di presentazione della richiesta di consolidamento vantino crediti scaduti e immobilizzati nei confronti di società facenti capo in via diretta o indiretta al sistema delle partecipazioni statali, anche se in liquidazione, e/o nei confronti di società aventi dimensioni eccedenti quelle indicate nel successivo articolo 5 e che si trovino in fase di procedura concorsuale o di liquidazione ⁽⁷⁾.

1-ter. Fermi restando i parametri massimi di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, l'importo consolidato non potrà in ogni caso eccedere l'ammontare dei crediti scaduti e immobilizzati

Art. 7

1. ... ⁽⁵⁾.

2. ... ⁽⁶⁾.

(5) Aggiunge il comma 1-bis all'*art. 6-bis, L.R. 30 aprile 1991, n. 13*.

(6) Sostituisce la rubrica dell'*art. 36, L.R. 30 aprile 1991, n. 13*.

Art. 8

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di lire 45.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2002.

2. ... ⁽⁷⁾.

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 09042/03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi fino all'anno 2002.

(7) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1993 e per gli anni 1993-1995, approvato con *L.R. 20 aprile 1993, n. 18*.

Dec.Ass. 25 novembre 1999, n. 757

Approvazione ed emanazione del Testo Unico di coordinamento ed integrazione delle Direttive di attuazione delle disposizioni contenute nella *L.R. 28 aprile 1993, n. 21* (Interventi a sostegno degli investimenti nell'industria - concorso negli interessi su finanziamenti per investimenti produttivi). Attuazione Delib.G.R. 29 ottobre 1999, n. 41/16 ^{(2) (3)}.

(2) Emanato dall'Assessore dell'industria.

(3) Vedi il *Dec.Ass. 13 marzo 2001, n. 283*.

L'Assessore dell'Industria

Vista la *L.R. 7 gennaio 1977, n. 1* e successive modifiche, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la *L.R. 28 aprile 1992, n. 6 art. 6* "Direttive in materia di incentivazioni contributive o creditizie";

Vista la *L.R. 13 novembre 1998, n. 31*, concernente disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della regione, in particolare l'art. 8;

Vista la *Delib.G.R. 30 luglio 1999, n. 35/1* con la quale è stata disposta la verifica di tutti i regimi di aiuto di Stato alle imprese di competenza dei singoli rami dell'Amministrazione Regionale, ai fini dell'accertamento della loro applicabilità in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 87 ed 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CEE;

Atteso che, in ottemperanza agli indirizzi contenuti nella predetta deliberazione, è stata effettuata la verifica predetta per quanto attiene ai regimi di aiuto facenti capo alla competenza ed allo stato di previsione della spesa [Bilancio regionale, contabilità ordinaria (c.o.) e contabilità speciali (cc.ss.)] dell'Assessorato dell'Industria.

Atteso che, con *Delib.G.R. adottata il 29 ottobre 1999, n. 41/16*, la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della verifica predetta ed ha approvato il censimento, alla medesima data del 29 ottobre 1999, dei regimi di aiuto di stato alle imprese vigenti ed applicabili in quanto autorizzati dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 87 ed 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato U.E., facenti capo alla competenza ed allo stato di previsione della spesa (Bilancio regionale: "c.o." e "cc.ss.") dell'Assessorato dell'Industria;

Atteso che con la citata *Delib.G.R. 29 ottobre 1999, n. 41/16*, è stato dato mandato all'Assessore dell'Industria di approvare ed emanare un Testo Unico delle vigenti Direttive di attuazione delle leggi regionali recanti incentivi alle imprese, vigenti ed applicabili in quanto assentiti dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 87 ed 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato U.E. al fine di coordinare ed integrare le Direttive stesse, anche, ove necessario, in adeguamento ai vigenti Orientamenti Comunitari di riferimento;

Atteso che nell'elenco delle leggi regionali predette, reso anche noto con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria 15 novembre 1999, n. 693 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 23 novembre 1999, n. 35, parte I, anche la *L.R. 28 aprile 1993, n. 21*;

Atteso che, per quanto riguarda il regime di aiuto alle imprese previsto dalla *L.R. n. 21/1993*, esso rientra nella fattispecie disciplinata dai "Nuovi Orientamenti dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale" (G.U.C.E. del 10 marzo 1998, 98/C74/06, pag. C74/9);

Atteso che il regime di aiuto previsto dalla *L.R. n. 21/1993* risulta notificato alla Commissione Europea e da questa autorizzato il 16 novembre 1993 con nota SG(93) D/18615 sulla base dei previgenti Orientamenti;

Vista *L.R. 28 aprile 1993, n. 21* (Interventi a sostegno degli investimenti nell'industria-concorso negli interessi su finanziamenti per investimenti produttivi);

Viste la *Delib.G.R. 27 luglio 1993, n. 27/50* e la *Delib.G.R. 28 luglio 1998, n. 35/30* recanti Direttive di attuazione del regime di aiuto di cui alla predetta *L.R. 28 aprile 1993, n. 21*;

Visto che, ai fini dell'adeguamento del regime ai Nuovi Orientamenti, con decreto dell'Assessore dell'Industria 5 novembre 1999, n. 671 in attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 1999, n. 41/16, sono state approvate modifiche alle direttive applicative del regime di aiuto predetto;

Atteso che, in attuazione della sopra citata *Delib.G.R. 29 ottobre 1999, n. 41/16* si rende anche necessario approvare ed emanare un T.U. delle vigenti Direttive di attuazione della legge regionale di che trattasi, da aggiornare in caso di

emanazione di eventuali nuove Direttive modificative od integrative di quelle attualmente esistenti;

Visto il T.U., allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, con cui sono state coordinate ed integrate le vigenti disposizioni di attuazione della *L.R. n. 21/1993*, previste dalle Deliberazioni della Giunta regionale sopra citate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6* ed in virtù della deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 1999, n. 41/16, è approvato ed emanato il Testo Unico delle vigenti Direttive di attuazione della *L.R. 28 aprile 1993, n. 21*, di cui in premessa, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato Testo Unico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte I.

Art. 3

Il Testo Unico emanato con il presente Decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione del decreto stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO UNICO

Di coordinamento ed integrazione delle Direttive di attuazione della

Legge regionale 28 aprile 1993, n. 21

(Interventi a sostegno degli investimenti nell'industria-concorso negli interessi su finanziamenti per investimenti produttivi)

APPROVATO

Con decreto dell'Assessore regionale dell'Industria 25 novembre 1999, n. 757

Articolo 1 [1]

Soggetti beneficiari.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla *L.R. 28 aprile 1993, n. 21* le piccole e medie imprese industriali che realizzano o raggiungano in Sardegna investimenti fissi non superiori a 36 miliardi al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

2. Nel caso di collegamenti di carattere tecnico, organizzativo e finanziario tra imprese operanti in Sardegna, che configurino l'appartenenza ad un gruppo, il limite dimensionale di cui sopra va riferito al complesso degli investimenti realizzati da dette imprese nell'Isola.

[1] Ove non diversamente indicato a margine, la fonte del testo delle direttive di cui al presente Testo Unico è la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 1993, n. 27/50

Articolo 2

Limiti temporali dell'agevolazione.

1. La durata massima delle operazioni finanziarie è così fissata:

- per la realizzazione di nuovi impianti: anni 15 di cui massimo 5 per utilizzo e preammortamento;

- per la realizzazione di programmi di ampliamento, ammodernamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione: anni 10 di cui massimo 3 per utilizzo e preammortamento.

Tali termini decorrono dalla stipula del contratto di finanziamento.

2. Il rimborso del finanziamento avverrà in rate semestrali di capitale e di interessi.

3. Nel caso di operazioni realizzate con società di leasing i termini massimi vengono così definiti:

- Leasing immobiliare - 8 anni + 2 di prelocazione

- Leasing strumentale - 5 anni + 2 di prelocazione

Articolo 3

Agevolazioni concedibili.

1. L'agevolazione regionale consiste nella concessione di un contributo agli interessi calcolato per il periodo di preammortamento e ammortamento come previsto dall'*art. 2, comma 3, della L.R. 28 aprile 1993, n. 21*.

2. Il tasso di riferimento è quello determinato con i criteri stabiliti dal Ministero del Tesoro con *D.M. 21 dicembre 1994* per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale [*].

3. Il tasso di riferimento, da applicare ai sensi dell'*art. 2, comma 3, della L.R. n. 21/1993*, è, per i finanziamenti a tasso fisso, quello vigente alla data della delibera del Comitato di cui all'*art. 3* della suddetta legge; è, per i finanziamenti a tasso variabile, quello vigente alla data di scadenza delle singole rate.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni anche le operazioni di finanziamento i cui contratti siano stati perfezionati entro i 12 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della *L.R. n. 21/1993*. L'agevolazione è concessa su tutti gli interessi maturati a fronte dei finanziamenti successivamente all'entrata in vigore della *L.R. n. 21/1993*.

5. Nel caso di operazioni con il leasing detta agevolazione decorre dalla data del primo esborso monetario effettuato dalla società di leasing per conto del cliente, successivo all'entrata in vigore della *L.R. n. 21/1993*.

[*] Comma così modificato in adeguamento alle previsioni della delibera CICR 3 marzo 1994 e del decreto Ministro del Tesoro 21 dicembre 1994 "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.

Articolo 4

Settori produttivi agevolabili [2]

1. Possono beneficiare dell'aiuto in argomento le piccole e medie imprese industriali operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 1991:

- sezione C;

- sezione D;

- imprese fornitrici di servizi che siano ammissibili agli aiuti previsti dalla *legge n. 488/1992*.

[2] Articolo così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n.35/30.

Articolo 5

Tipologie d'investimento.

1. Per quanto concerne le caratteristiche delle tipologie d'investimento ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge in argomento si fa rinvio a quanto definito dall'art. 2 della delibera del CIPI, del 22 aprile 1993 (Direttive per la concessione delle agevolazioni nel settore industriale).

Articolo 6

Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili all'agevolazione regionale le seguenti voci di spesa:

A. Studi progettazione collaudi:

- Studi di fattibilità (nel limite del 2% degli investimenti ammessi)
- Progettazione e direzione lavori (nel limite del 5% degli investimenti ammessi)
- V.I.A. (Valutazione impatto ambientale) (nel limite del 2% degli investimenti ammessi)

- Collaudi di legge

- Oneri per la concessione edilizia

B. Opere murarie ed assimilate

- Acquisto suolo aziendale (terreno)
- Indagini geognostiche
- Sistemazione del terreno
- Sistemazioni esterne (viabilità, zona a verde e recinzione etc)
- Fabbricati per uffici e servizi (compreso l'alloggio per il custode)
- Fabbricati industriali

Tra le opere murarie rientrano anche:

- Infrastrutture specifiche aziendali (allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici ed a metanodotti, etc)

- Opere per la ristrutturazione interna

- Impianti di stoccaggio

- Impianti di servizio generale per uso civile (rete idrica, fognante, elettrica, telefonica, di riscaldamento e/o condizionamento, etc)

- Impianti antinquinamento

C. Macchinari ed attrezzature ed impianti di produzione

- In questa voce di spesa rientrano anche:

- Spese di trasporto, montaggio, installazione, assemblaggio

- Mezzi di trasporto specifico e in conservazione condizionata (singolarmente identificabili), purché a servizio esclusivo della produzione

- Impianti anche mobili per il completamento del ciclo produttivo

- Mezzi di sollevamento e di movimentazione interna, purché non muniti di targa

- Apparecchiature elettrocontabili

- Attrezzature di collegamento informatico e telematico, etc.

D. Impianti a servizio della produzione

- In questa voce di spesa rientrano anche:

- Impianto antinquinamento (depuratore)

- Impianto di riscaldamento e/o di condizionamento a servizio della produzione

- Impianto antinfortunistico, antincendio

- Impianto distribuzione forza motrice

- Apparecchiature per il trattamento e il riciclo delle acque di lavorazione

E. Altre voci

- Acquisto di programmi informatici (software) connessi con i cicli produttivi

- Mobili ed arredi.

F. Servizi reali

- Servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica)

- Problematiche della gestione

- Problematiche della ricerca e sviluppo

- Problematiche della logistica e distribuzione

- Problematiche del marketing e della penetrazione commerciale

- Problematiche dell'import - export

- Pubblicità: Campagne pubblicitarie

- Nuove tecnologie e nuovi processi.

I servizi di cui alla lettera F nel limite del 3% degli investimenti ammessi.

Si precisa che non sono ammissibili le spese per:

- Acquisto preesistenti impianti da riattivare, già agevolati
- Acquisto fabbricati già agevolati
- Macchinari e attrezzature usati
- Attrezzature non ammortizzabili

2. Sono altresì ammissibili gli investimenti realizzati in immobili non di proprietà purché il richiedente sia munito di un titolo di disponibilità (locazione, comodato, etc) registrato, di durata almeno pari a quella prevista per l'agevolazione richiesta.

Articolo 7

Cumulabilità.

1. Il richiedente le agevolazioni di cui alla *L.R. n. 21/1993* dovrà attestare, al momento della presentazione della domanda ed in ogni fase successiva del procedimento ivi compresa la fase erogativa dell'agevolazione, l'insieme dei benefici ottenuti a fronte dell'investimento per il quale sono state richieste le agevolazioni stesse.

2. Qualora il richiedente abbia omissso di comunicare la reale situazione agevolativa, lo stesso decadrà dal diritto di beneficiare dell'agevolazione regionale, con l'obbligo di rifondere le somme incassate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

3. Qualora invece, per effetto del cumulo degli interventi agevolati attestati con quelli previsti dalla presente legge venga superato il limite di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge, il beneficiario potrà usufruire dell'agevolazione regionale fino alla concorrenza di detto limite.

4. Le eventuali somme percepite in eccesso dovranno essere rimborsate maggiorate degli interessi semplici calcolate al tasso legale.

Articolo 8

Presentazione e istruttoria delle domande.

1. Le istanze dovranno essere presentate dalle imprese richiedenti, per il tramite degli Enti creditizi finanziatori, alla Banca CIS o alla SFIRS e, per conoscenza, all'Assessorato dell'Industria.

2. Lo schema di domanda, predisposto dall'Assessorato dell'Industria, conterrà l'elenco dei documenti necessari per l'istruttoria della istanza stessa.

3. Detto elenco dovrà ricomprendere:

- Relazione d'istruttoria del finanziamento accompagnata da dichiarazione dell'Istituto finanziatore attestante che le indicazioni contenute nella stessa sono veritiere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato;
- Delibera di concessione del finanziamento;

4. I risultati dell'istruttoria relativa alla concessione del contributo in conto interessi, saranno portati, per la relativa deliberazione, all'esame del Comitato speciale ex art. 3 della legge costituito presso la Banca CIS e la SFIRS.

Articolo 9

Concessione delle agevolazioni.

1. L'atto di concessione indicherà l'importo annuale e complessivo dell'agevolazione regionale e tutte le relative condizioni e modalità e verrà comunicato all'impresa richiedente e all'Ente creditizio finanziatore.

2. In relazione ai singoli importi delle agevolazioni deliberate, verranno impegnate sul fondo le somme occorrenti per l'intera durata del beneficio, con imputazione a carico delle disponibilità per le corrispondenti annualità.

3. Le disponibilità conseguenti ai provvedimenti di revoca, riduzione o estinzione anticipata di cui al successivo art. 14, rientrano tra quelle utilizzabili per nuove concessioni.

4. La Banca CIS e la SFIRS comunicheranno, su richiesta dell'Assessorato dell'Industria, i fabbisogni finanziari necessari a far fronte alle operazioni già deliberate e alle domande in istruttoria.

Articolo 10

Priorità.

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo, la priorità, nell'erogazione della prima quota del contributo regionale, verrà data in relazione alla data della deliberazione del Comitato stesso; a parità di data di delibera avrà titolo la data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. La delibera di concessione da parte del Comitato autorizza l'Ente gestore del fondo al prelievo dallo stesso delle somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione, alle scadenze stabilite ai termini del successivo art. 12.
3. Le proposte da sottoporre all'esame del Comitato, e le relative delibere, dovranno essere trasmesse all'Assessorato dell'Industria.

Articolo 11

Obblighi del beneficiario.

1. L'atto di concessione del Comitato prevederà l'assunzione da parte del beneficiario dei seguenti obblighi:
 - a) l'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di ulteriori agevolazioni finanziarie, statali, regionali o comunitarie per la stessa iniziativa ai fini della verifica di cui all'art. 4 della legge;
 - b) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Comitato per un periodo di almeno 5 anni dalla data di inizio di erogazione delle agevolazioni i macchinari, gli impianti, le attrezzature ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta le opere edilizie oggetto delle agevolazioni;
 - c) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto gestore, per il tramite dell'Ente creditizio finanziatore, per l'approvazione da parte del Comitato, pena la decadenza totale della agevolazione, tutte le variazioni concernenti il programma di investimento finanziato, i soggetti proponenti (cessioni d'azienda, fusioni societarie, etc), l'entità del finanziamento concesso, nonché tutte le eventuali ulteriori agevolazioni conseguite con riferimento allo stesso programma ai fini della valutazione del cumulo.

Articolo 12

Modalità di erogazione dell'agevolazione.

1. Il contributo agli interessi sarà liquidato con cadenza semestrale e corrisposto agli Enti creditizi finanziatori per l'abbattimento del tasso d'interesse applicato. Pertanto una volta concesso il contributo agli interessi le rate del mutuo saranno dai beneficiari corrisposte decurtate dalla quota di contributo agli interessi concesso. A tal fine gli Enti Creditizi finanziatori dovranno inviare al gestore del fondo, dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo in conto interessi, la richiesta di liquidazione del contributo medesimo, allegando:
 - per la prima erogazione di contributo:
 - a) copia del contratto di mutuo ed eventuali atti aggiuntivi;
 - b) piano di ammortamento;
 - c) dichiarazione attestante la data delle singole erogazioni, l'importo erogato e lo stato di realizzazione dell'investimento;
 - d) calcolo del contributo per il periodo di contribuzione richiesto;
 - in occasione della erogazione a saldo:
 - a) dichiarazione attestante l'avvenuto integrale utilizzo del mutuo e l'avvenuta realizzazione del programma di investimento secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni;
 - per le erogazioni successive entro i due mesi precedenti la scadenza delle rate del mutuo:
 - a) la richiesta di liquidazione;
 - b) il calcolo del contributo richiesto.

2. Avvenuta l'erogazione a saldo del mutuo verrà determinato dal Comitato l'importo del contributo in c/interessi effettivamente spettante all'impresa richiedente.

3. Le variazioni sostanziali apportate al programma in corso d'opera dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato. Le variazioni non sostanziali intervenute concernenti il programma d'investimento, o soggetti proponenti, potranno essere portate a conoscenza del Comitato dopo l'erogazione a saldo del mutuo una volta avvenuta la realizzazione del programma.

Articolo 13

Termini.

1. Per i programmi di investimento di cui al comma 2 dell'*art. 2 della L.R. n. 21/1993*, l'istanza per l'agevolazione regionale dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 giugno 1994 [3].

2. Per i programmi iniziati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge sono ammissibili le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione delle domande.

3. La data di inizio del programma dovrà essere attestata dall'impresa richiedente con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

[3] Norma transitoria attualmente inapplicabile.

Articolo 14

Revoca delle agevolazioni.

1. L'accertamento di eventuali inadempienze da parte del beneficiario o l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione determinano la revoca da parte del Comitato delle agevolazioni concesse e l'avvio della eventuale procedura di recupero dei contributi indebitamente erogati.

2. In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa finanziata l'erogazione del contributo agli interessi cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

3. In caso di estinzione volontaria parziale del finanziamento l'entità del contributo concesso è limitata alla parte residua. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa l'erogazione del contributo agli interessi è sospesa con atto del Comitato. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione del Comitato, dall'uso previsto nell'atto di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di inizio di erogazione dell'agevolazione o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di inizio di erogazione dell'agevolazione.

4. L'Amministrazione controllata e straordinaria, nonché il concordato preventivo che non comporta la cessione dei beni agevolati, non determina la cessazione del contributo in c/interessi, sempreché agli interessi indebitamente erogati a causa di inadempienza della ditta beneficiaria dovranno essere recuperati maggiorati degli interessi a tasso ufficiale di sconto.

Articolo 15

Applicabilità. [3]

1. Il regime è applicabile fino al termine fissato del 31 dicembre 2006.

2. Il regime sarà applicato dal 1° gennaio 2000, sino al 31 dicembre 2006 con adeguamento automatico alle previsioni della nuova Carta degli Aiuti regionali 2000-2006.

3. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.

[3] Articolo aggiunto con deliberazione recante le direttive adottate dalla Giunta regionale, Delib.G.R. 29 ottobre 1999, n. 41/16 ed emanate con decreto dell'Assessore della Industria 5 novembre 1999, n. 671.

Dec.Ass. 13 marzo 2001, n. 283

L.R. 28 aprile 1993, n. 21 - Approvazione ed emanazione delle Nuove Direttive in attuazione di cui alla Delib.G.R. 25 gennaio 2001, n. 3/21 ⁽²⁾.

(2) Emanato dall'Assessore regionale dell'industria.

L'Assessore dell'industria

Visto lo Statuto speciale della Sardegna;

Vista la *L.R. 7 gennaio 1977, n. 1* e successive modifiche, recante Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la *L.R. 13 novembre 1998, n. 31*, concernente «Disciplina del personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione»;

Visto l'*art. 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6* concernente «Direttive in materia di incentivazioni contributive o creditizie»;

Vista la *L.R. 28 aprile 1993, n. 21* concernente «Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria»;

Viste le direttive di attuazione della citata *L.R. n. 21/1993* di cui al Testo Unico approvato con decreto *Dec.Ass. 25 novembre 1999, n. 757* dell'Assessore dell'Industria;

Vista la nota della Commissione europea n. D/56176 del 14 dicembre 2000 con la quale è stato preso atto dell'impegno della Regione Autonoma della Sardegna ad apportare gli adeguamenti delle direttive di attuazione della *L.R. n. 21/1993* ai «Nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale»;

Vista le Delib.G.R. 25 gennaio 2001, n. 3/21 con la quale sono state approvate le nuove direttive di attuazione della citata *L.R. n. 21/1993* in coerenza con gli impegni assunti dalla Commissione europea;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6*, e in virtù della citata Delib.G.R. 25 gennaio 2001, n. 3/21 sono approvate le nuove direttive di attuazione della *L.R. 28 aprile 1993, n. 21* di cui alla premessa, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Sono di conseguenza abrogate le direttive di attuazione della *L.R. n. 21/1993* di cui al Testo unico approvato con *Dec.Ass. 25 novembre 1999, n. 757*, dell'Assessore dell'industria.

Art. 3

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, parte I e II, e sarà reso disponibile all'utenza anche sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria.

Legge regionale 28 aprile 1993, n. 21

Direttive di attuazione

Articolo 1

Soggetti beneficiari.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla *L.R. 28 aprile 1993, n. 21* le piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria.

2. Il regime non prevede interventi a favore di imprese in difficoltà, né a favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.

Articolo 2

Limiti temporali dell'agevolazione.

1. La durata massima delle operazioni finanziarie è così fissata:

- per la realizzazione di nuovi impianti: anni 15 di cui massimo 5 per utilizzo e preammortamento;

- per la realizzazione di programmi di ampliamento, ammodernamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione: anni 10 di cui massimo 3 per utilizzo e preammortamento.

Tali termini decorrono dalla stipula del contratto di finanziamento.

2. Il rimborso del finanziamento avverrà in rate semestrali di capitale e di interessi.

3. Nel caso di operazioni realizzate con società di leasing i termini massimi vengono così definiti:

- Leasing immobiliare - 8 anni + 2 di prelocazione

- Leasing strumentale - 5 anni + 2 di prelocazione

Articolo 3

Agevolazioni concedibili.

1. L'agevolazione regionale consiste nella concessione di un contributo agli interessi calcolato per il periodo di preammortamento e ammortamento come previsto dall'*art. 2, comma 3, della L.R. 28 aprile 1993, n. 21* ed è espresso in termini lordi.

2. Il tasso di riferimento è quello determinato con i criteri stabiliti dal Ministro del Tesoro con *D.M. 21 dicembre 1994* per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale.

3. Il tasso di riferimento da applicare ai sensi dell'*art. 2, comma 3, della L.R. n. 21/1993* è, per i finanziamenti a tasso fisso, quello vigente alla data della delibera del Comitato di cui all'*art. 3* della suddetta legge, e, per i finanziamenti a tasso variabile, quello vigente alla data di scadenza delle singole rate.

4. Nel caso di operazioni con il leasing detta agevolazione decorre dalla data del primo esborso monetario effettuato dalla società di leasing per conto del cliente, successivo all'entrata in vigore della *L.R. n. 21/1993*.

Articolo 4

Settori produttivi agevolabili.

1. Possono beneficiare dell'aiuto in argomento le piccole e medie imprese industriali operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 1991:

- sezione C;

- sezione D;

- imprese fornitrici di servizi che siano ammissibili agli aiuti previsti dalla *legge n. 488/1992*.

2. Il regime di aiuto non si applica al settore della produzione agricola. Per quanto attiene al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il regime è applicato nel pieno rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 5

Tipologie d'investimento.

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

A. costruzione di un nuovo impianto produttivo;

B. ampliamento: l'investimento che, prevedendo un incremento dell'occupazione, è diretto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali e similari e/o a creare nello stesso stabilimento una capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali;

- C. ammodernamento: l'investimento diretto ad apportare innovazioni nell'impresa per conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
- D. ristrutturazione: l'investimento diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa che implichi un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo produttivo. Sono esclusi gli investimenti di sostituzione;
- E. riconversione: l'investimento diretto a realizzare produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi da quelli attuali, attraverso la modificazione dei cicli produttivi esistenti;
- F. riattivazione: l'investimento diretto a riprendere l'attività di un insediamento produttivo inattivo, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dagli aiuti l'acquisto degli insediamenti produttivi pre-esistenti. I costi agevolabili sono costituiti esclusivamente dal costo di acquisto dei cespiti effettuato a condizioni di mercato, esclusi quelli la cui acquisizione abbia già beneficiato di un aiuto prima della rilevazione;
- G. trasferimento: l'investimento connesso al cambiamento della localizzazione degli impianti, per il quale, qualora non sia riconducibile a una delle precedenti tipologie, l'aiuto può essere concesso sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato; sono agevolabili le spese per eventuali demolizioni e rimozioni distruttive imposte dall'Amministrazione pubblica che ha ordinato la delocalizzazione.

Articolo 6

Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili le voci di spesa così come definite dalla *L. 19 dicembre 1992, n. 488* e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Sono altresì ammissibili gli investimenti realizzati in immobili non di proprietà purché il richiedente sia munito di un titolo di disponibilità (locazione, comodato, etc.) registrato, di durata almeno pari a quella prevista per l'agevolazione richiesta.

Articolo 7

Cumulabilità.

1. Il regime di aiuto è cumulabile con altri regimi di aiuto a finalità regionale, nei limiti dell'intensità d'aiuto massima prevista nella Carta degli aiuti regionali 2000-2006. In ogni caso l'apporto di capitale proprio da parte del beneficiario dovrà essere pari almeno al 30% del programma di investimento ammissibile.
2. Il richiedente le agevolazioni di cui alla *L.R. n. 21/1993* dovrà attestare, al momento della presentazione della domanda ed in ogni fase successiva del procedimento ivi compresa la fase erogativa dell'agevolazione, l'insieme dei benefici ottenuti a fronte dell'investimento per il quale sono state richieste le agevolazioni stesse.
3. Qualora il richiedente abbia omesso di comunicare la reale situazione agevolativa, lo stesso decadrà dal diritto di beneficiare dell'agevolazione regionale, con l'obbligo di rifondere le somme incassate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.
4. Qualora invece, per effetto del cumulo degli interventi agevolati attestati con quelli previsti dalla presente legge venga superato il limite di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge, il beneficiario potrà usufruire dell'agevolazione regionale fino alla concorrenza di detto limite.
5. Le eventuali somme percepite in eccesso dovranno essere rimborsate maggiorate degli interessi semplici calcolate al tasso legale.

Articolo 8

Presentazione e istruttoria delle domande.

1. Le istanze dovranno essere presentate dalle imprese richiedenti, per il tramite degli Enti creditizi finanziatori, alla Banca CIS o alla SFIRS e, per conoscenza, all'Assessorato dell'Industria.
2. Lo schema di domanda, predisposto dall'Assessorato dell'Industria, conterrà l'elenco dei documenti necessari per l'istruttoria della istanza stessa.
3. Detto elenco dovrà ricomprendere:
 - Relazione d'istruttoria del finanziamento accompagnata da dichiarazione dell'Istituto finanziatore attestante che le indicazioni contenute nella stessa sono veritiere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato;
 - Delibera di concessione del finanziamento;
4. I risultati dell'istruttoria relativa alla concessione del contributo in conto interessi, saranno portati, per la relativa deliberazione, all'esame del Comitato speciale ex art. 3 della legge costituito presso la Banca CIS e la SFIRS.

Articolo 9

Concessione delle agevolazioni.

1. L'atto di concessione indicherà l'importo annuale e complessivo dell'agevolazione regionale e tutte le relative condizioni e modalità e verrà comunicato all'impresa richiedente e all'Ente creditizio finanziatore.
2. In relazione ai singoli importi delle agevolazioni deliberate, verranno impegnate sul fondo le somme occorrenti per l'intera durata del beneficio, con imputazione a carico delle disponibilità per le corrispondenti annualità.
3. Le disponibilità conseguenti ai provvedimenti di revoca, riduzione o estinzione anticipata di cui al successivo art. 14, rientrano tra quelle utilizzabili per nuove concessioni.
4. La Banca CIS e la SFIRS comunicheranno, su richiesta dell'Assessorato dell'Industria, i fabbisogni finanziari necessari a far fronte alle operazioni già deliberate e alle domande in istruttoria.

Articolo 10

Priorità.

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo, la priorità, nell'erogazione della prima quota del contributo regionale, verrà data in relazione alla data della deliberazione del Comitato stesso; a parità di data di delibera avrà titolo la data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. La delibera di concessione da parte del Comitato autorizza l'Ente gestore del fondo al prelievo dallo stesso delle somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione, alle scadenze stabilite ai termini del successivo art. 12.
3. Le proposte da sottoporre all'esame del Comitato, e le relative delibere, dovranno essere trasmesse all'Assessorato dell'Industria.

Articolo 11

Obblighi del beneficiario.

1. L'atto di concessione del Comitato prevederà l'assunzione da parte del beneficiario dei seguenti obblighi:
 - a) l'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di ulteriori agevolazioni finanziarie, statali, regionali o comunitarie per la stessa iniziativa ai fini della verifica di cui all'art. 4 della legge;
 - b) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Comitato per un periodo di almeno 5 anni dalla data di inizio di erogazione delle agevolazioni i macchinari, gli impianti, le attrezzature ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta le opere edilizie oggetto delle agevolazioni;
 - c) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto gestore, per il tramite dell'Ente creditizio finanziatore, per l'approvazione da parte del Comitato, pena la decadenza totale della agevolazione, tutte le variazioni concernenti il programma di investimento finanziato, i soggetti proponenti (cessioni d'azienda, fusioni societarie, etc.), l'entità del finanziamento concesso, nonché tutte le

eventuali ulteriori agevolazioni conseguite con riferimento allo stesso programma ai fini della valutazione del cumulo.

Articolo 12

Modalità di erogazione dell'agevolazione.

1. Il contributo agli interessi sarà liquidato con cadenza semestrale e corrisposto agli Enti creditizi finanziatori per l'abbattimento del tasso d'interesse applicato. Pertanto una volta concesso il contributo agli interessi le rate del mutuo saranno dai beneficiari corrisposte decurtate dalla quota di contributo agli interessi concesso. A tal fine gli Enti Creditizi finanziatori dovranno inviare al gestore del fondo, dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo in conto interessi, la richiesta di liquidazione del contributo medesimo, allegando:

- per la prima erogazione di contributo:

- a) copia del contratto di mutuo ed eventuali atti aggiuntivi;
- b) piano di ammortamento;
- c) dichiarazione attestante la data delle singole erogazioni, l'importo erogato e lo stato di realizzazione dell'investimento;
- d) calcolo del contributo per il periodo di contribuzione richiesto;

- in occasione della erogazione a saldo:

- a) dichiarazione attestante l'avvenuto integrale utilizzo del mutuo e l'avvenuta realizzazione del programma di investimento secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni;

- per le erogazioni successive entro i due mesi precedenti la scadenza delle rate del mutuo:

- a) la richiesta di liquidazione;
- b) il calcolo del contributo richiesto.

2. Avvenuta l'erogazione a saldo del mutuo verrà determinato dal Comitato l'importo del contributo in c/interessi effettivamente spettante all'impresa richiedente.

3. Le variazioni sostanziali apportate al programma in corso d'opera dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato. Le variazioni non sostanziali intervenute concernenti il programma d'investimento, o soggetti proponenti, potranno essere portate a conoscenza del Comitato dopo l'erogazione a saldo del mutuo una volta avvenuta la realizzazione del programma.

Articolo 13

Termini.

1. La data di inizio del programma dovrà essere attestata dall'impresa richiedente con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese sostenute in data successiva alla presentazione della domanda.

Articolo 14

Revoca delle agevolazioni.

1. L'accertamento di eventuali inadempienze da parte del beneficiario o l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione determinano la revoca da parte del Comitato delle agevolazioni concesse e l'avvio della eventuale procedura di recupero dei contributi indebitamente erogati.

2. In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa finanziata l'erogazione del contributo agli interessi cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

3. In caso di estinzione volontaria parziale del finanziamento l'entità del contributo concesso è limitata alla parte residua. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa l'erogazione del contributo agli interessi è sospesa con atto del Comitato. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione del Comitato, dall'uso previsto nell'atto di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di inizio di erogazione dell'agevolazione o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di inizio di erogazione dell'agevolazione.

4. L'Amministrazione controllata e straordinaria, nonché il concordato preventivo che non comporta la cessione dei beni agevolati, non determina la cessazione del contributo in c/interessi, sempreché agli interessi indebitamente erogati a causa di inadempienza della ditta beneficiaria dovranno essere recuperati maggiorati degli interessi a tasso ufficiale di sconto.

Articolo 15

Applicabilità.

1. Il regime è applicabile fino al termine fissato del 31.12.2006.
2. Il regime sarà applicato dal 01.01.2000, sino al 31.12.2006 con adeguamento automatico alle previsioni della nuova Carta degli Aiuti regionali 2000-2006.
3. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.

L.R. 13-4-2017 n. 5

Legge di stabilità 2017.

Art. 2 *Disposizioni in materia di enti locali, urbanistica e opere pubbliche.*

8. È autorizzato lo stanziamento di euro 100.000 per l'annualità 2017 e di euro 200.000 per l'annualità 2019 per sostenere e realizzare azioni di semplificazione in favore di comuni ed imprese conseguenti all'approvazione della *legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24* (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), (missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.6882).

Art. L.R. 3-8-2017 n. 18

Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007

1 *Disposizioni finanziarie.*

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 5 del 2017*, relativa ad azioni di semplificazione in favore di comuni ed imprese, è riprogrammata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (missione 01 - programma 11 - titolo 1). Alla copertura degli oneri relativi all'annualità 2018, pari ad euro 100.000, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'*articolo 5, comma 39, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12* (Legge finanziaria 2013), iscritta in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 1, del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

10 - Lavoro

L.R. 23 febbraio 1968, n. 14 ⁽¹⁾.

Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna, un contributo annuo non inferiore a lire 51.000.000, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto speciale dell'Unione italiana ciechi approvata con D.P.R. 7 febbraio 1950 e successive modificazioni.

Art. 2

Il contributo sarà ripartito in proporzione al numero degli associati a ciascuna delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna e concessa a favore delle stesse con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 3

1. Ciascuna sezione provinciale sarda dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.) e degli enti di cui al comma 2 dell'*articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54*, deve presentare, anche per il tramite della propria struttura regionale, ai fini della fruizione del contributo annuo, apposita domanda all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno di riferimento del contributo richiesto, unitamente al programma di attività che ciascuna sezione intende svolgere e ad una sintetica relazione illustrativa - contabile dell'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il rendiconto generale dell'attività svolta, munito dei relativi giustificativi di spesa debitamente quietanzati, deve essere presentato entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del proprio esercizio finanziario come stabilito dallo Statuto.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dalle erogazioni relative all'anno 1997

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo: «Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione», con lo stanziamento di lire 15.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

Art. 29 *Disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali.*

36. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. I lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali. Per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S02.03.006).

11 – Pubblica istruzione

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Capo VI - Disposizioni in materia di conoscenza e cultura

Art. 27

Disposizioni a favore dell'istruzione.

2. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

o) la spesa complessiva di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda intercultura per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'Università (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0337);

r) la spesa di euro 1.500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università sarde, nazionali o estere e che rientrino nella definizione di studenti fuori sede, come determinata dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari); la Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive e i criteri di concessione dei predetti contributi (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0169)

L.R. 7-8-2009 n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

Art. 9

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla *legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4, comma 1, lettera m)*, e per la messa a norma di edifici scolastici (UPB S02.01.005) (35)

(35) Vedi, anche, il Dec.Ass. 19 dicembre 2012, n. 36/20948 e il Dec.Ass. 25 novembre 2013, n. 22.

(v. pag. 6 e 7)

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 9 *Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport.*
16. A valere sulle disponibilità recate sulla missione 06 - programma 01 è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 60.000 a favore della Commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi.

L.R. 23-5-2013 n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).

Art. 5 *Autorizzazioni di spesa.*

49. Al fine di supportare le spese di funzionamento e le attività di formazione di valenza regionale svolte dal Pontificio seminario regionale sardo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la concessione di un contributo di euro 150.000 a favore dell'istituto (UPB S02.01.009).

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

Art. 33 *Autorizzazioni di spesa.*

31. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 500.000 al fine di integrare i contributi statali erogati agli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e all'articolo 2, comma 13, della legge regionale n. 6 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S03.02.001).

26. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).

33. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 900.000 per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare nelle scuole di ogni ordine e grado (UPB S03.02.001).

10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 1.000.000, per la realizzazione di interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale, anche attraverso l'attivazione di cantieri scuola - Summer School - anche di livello internazionale (UPB S03.01.004).

15. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 finalizzata al funzionamento del Museo-Villaggio minerario di Rosas nel Comune di Narcao (UPB S03.01.003).

Art. 34 *Istituzione del fondo per la legalità.*

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 100.000 (UPB S05.06.001) di cui euro 20.000 in favore dell'associazione ARCI Sardegna per l'organizzazione del progetto "Treno della memoria" su tutto il territorio regionale al fine di coinvolgere i giovani nell'autoformazione sui valori di cittadinanza attiva e coscienza civile.

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 9 *Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport.*

6. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le università della Sardegna (legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna)) e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna (legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna)), la Regione promuove e sostiene il funzionamento dei tre istituti: l'Accademia di belle arti "Mario Sironi", il Conservatorio di musica "Luigi Canepa" di Sassari e il Conservatorio di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 500.000 a favore dei conservatori musicali e delle accademie delle belle arti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. (missione 04 - programma 04).

15. Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015 a favore del Circuito regionale multidisciplinare è autorizzata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, la spesa valutata in euro 600.000 per la realizzazione del programma triennale 2015-2017 (missione 05 - programma 02).

21. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il sostegno alle testate giornalistiche on line. I contributi di cui al presente comma sono concessi alle testate giornalistiche on line costituite entro l'anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data di costituzione. Il sostegno finanziario non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi regionali o nazionali. (missione 05 - programma 02) ⁽¹⁸⁾.

(18) Comma così modificato dall'art. 8, comma 13, L.R. 13 aprile 2017, n. 5, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

L.R. 5-12-2016 n. 32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

Art. 1 *Disposizioni finanziarie.*

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 9, comma 14, della legge regionale n. 5 del 2016*, è rideterminata in euro 1.800.000 per l'anno 2017 e in euro 1.600.000 per l'anno 2018. Lo stanziamento per l'anno 2017 è destinato fino ad euro 1.600.000 alla copertura delle spese relative all'anno scolastico 2016/2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0904) ⁽⁵⁾.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 21, L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge)

L.R. 13-4-2017 n. 5
Legge di stabilità 2017.

Art. 8 *Disposizioni in tema di istruzione, formazione, cultura, spettacolo e sport.*

3. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 20.000 in ragione di euro 10.000 in favore dell'Accademia delle belle arti di Sassari e di euro 10.000 in favore dei Conservatori di musica di Cagliari e Sassari per il finanziamento di programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base di programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti e per il miglioramento dei servizi agli studenti (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

45. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2017 e di euro 200.000 per gli anni 2018 e 2019 per interventi a sostegno delle politiche giovanili, con la finalità di promuovere forme e luoghi di partecipazione positiva e sviluppare occasioni atte a valorizzare la creatività e i talenti dei giovani anche attraverso forme innovative di aggregazione e interlocuzione con il territorio. Per l'anno 2017, all'interno di tale stanziamento, è istituita una misura specifica pari a euro 200.000 a sostegno di interventi per politiche giovanili e progetti ricreativi a favore degli enti locali che hanno avuto nel corso degli ultimi tre piani di dimensionamento la chiusura dei punti di erogazione scolastica del primo ciclo (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

12 - Sanità

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Capo VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali

Art. 32

Disposizioni nel settore sanitario.

20. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007 e 2008), per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0015).

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Capo V

Sanità e politiche sociali

Art. 8

Disposizioni nel settore sanitario e sociale.

6. Al fine di migliorare l'informazione e fruibilità dei servizi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e 5.000.000 nell'anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanità e del sociale, l'attuazione e la promozione dell'immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identità visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.001).

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 6 *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

21. È autorizzata la spesa valutata in euro 70.000, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore dell'Istituto penale minorile e del Centro per la giustizia minorile per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale di minori inseriti nel circuito penale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire il programma degli interventi (missione 12 - programma 04).

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 7 *Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.*

1. È istituito il "Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale", ai sensi degli *articoli 2 e 12 del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4* (Regolamento di attuazione dell'*articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23* (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione)), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di euro 600.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, può integrare tali risorse sino all'importo di euro 400.000 a valere sulla dotazione prevista per ciascun anno del Fondo nazionale politiche sociali .

L.R. 13-4-2017 n. 5
Legge di stabilità 2017.

Art. 5 Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

20. Allo scopo di favorire la gestione associata dei servizi alla persona negli ambiti del Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS) e realizzare appieno lo spirito della *legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23* (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della *legge regionale n. 4 del 1988* (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), in una logica di programmazione triennale dei servizi e degli interventi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 60.000.000 a valere sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, istituito dall'*articolo 26 della legge regionale n. 23 del 2005*, in ragione di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il maggiore stanziamento è destinato a soddisfare il fabbisogno manifestato dagli ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi e il funzionamento degli Uffici di piano, oltre che per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale definiti con deliberazione della Giunta regionale (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).

21. Per l'implementazione dei servizi del PLUS e il funzionamento dell'Ufficio di piano è autorizzata la spesa di euro 1.030.887,38 a favore del Comune di Mogoro, ente gestore dell'ambito PLUS Ales-Terralba e dell'Unione dei comuni del terralbese, soggetto attuatore del sub ambito del terralbese del PLUS Ales-Terralba, secondo la seguente ripartizione temporale:

a) annualità 2017: euro 336.273,10 per la gestione associata dei servizi, euro 40.000 per il funzionamento dell'Ufficio di piano a favore dell'Unione dei comuni del terralbese; euro 79.000 per il funzionamento dell'Ufficio di piano a favore del Comune di Mogoro;

b) annualità 2018: euro 336.000 per la gestione associata dei servizi, euro 39.614,28 per il funzionamento dell'Ufficio di piano a favore dell'Unione dei comuni del terralbese;

c) annualità 2019: euro 200.000 per la gestione associata dei servizi a favore dell'Unione dei comuni del terralbese.

Il Comune di Ales, precedente ente gestore del PLUS del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, opera il rimborso a favore della Regione dei trasferimenti incamerati a tale titolo e confluiti nell'avanzo di amministrazione perché non impegnati, compatibilmente con le disposizioni legislative in materia di pareggio di bilancio degli enti locali di cui all'*articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* (legge di stabilità 2016), (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).

13 - Trasporti

L.R. 13-4-2017 n. 5
Legge di stabilità 2017.

Art. 9 *Disposizioni in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.*

12. Al fine di promuovere l'attività turistica incentivando la mobilità dei passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 330.000 in favore degli enti locali direttamente coinvolti per l'abbattimento dei costi di trasporto interno sostenuti dai passeggeri non residenti nella tratta marittima da e per le isole minori. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, è approvato il relativo programma di interventi (missione 10 - programma 03 - titolo 1).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

*(Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito -
Finanza e tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie)*

Riferimenti legislativi alla

TABELLA B

**del disegno di legge n. 455
concernente**

“Legge di stabilità 2018”

a cura della Segreteria del Servizio Commissioni

INDICE

01 - PRESIDENZA

LR 33/14, articolo 1, c. 3 lett. b) - Studi compatibilità idraulica, geologica, tecnica - pag. 5

03 - PROGRAMMAZIONE

LR 6/01, articolo 6, comma 15 - Sofferenze finanziarie EE. LL. e I. A. C. P. " 6

04 - ENTI LOCALI

LR 1/05 e LR 25/12, articolo 17 - Consiglio Autonomie locali " 16

05 - AMBIENTE

L.R. 4/06, articolo 22, comma 8 - Rilascio Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) " 17

LR 2/2007- art. 15, c. 22 - e LR 5/2017, art. 3, c. 5 - Lotta agli insetti nocivi " 17

L.R. 5/16 - art. 4, comma 13 - Discarica Monte Pazza " 17

L.R. 5/16 - art. 4, comma 14 - Discarica Sa Terredda " 17

06 - AGRICOLTURA

LR 1/10, articolo 5 - Promozione qualità prodotti sardi " 18

LR 15/10, articolo 9 - Sostegno al reparto ovicaprino - contributo annuo LAORE " 18

LR 5/15, articolo 31, comma 1 - trasferimento personale Consorzi di Bonifica - " 19

07 - TURISMO

L.R. 5/17 - art. 9, comma 7- Sviluppo artigianato artistico e tradizionale " 20

08 - LAVORI PUBBLICI

LR 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione oo. pp. Pag. 21

10 - LAVORO

LR 6/12, articolo 4, comma 33 - Enti operanti nel settore della sicurezza sociale di cui alla LR 18/89. - G.Nazareno " 25

LR 34/16, - Parco Geominerario " 25

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

LR 1/90, articolo 60 - Finanziamento attività enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musicale VERDI Alghero) " 28

LR 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda " 29

LR 2/07, articolo 28, comma 1, lett. g) - Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias " 29

LR 3/08, articolo 4, comma 1, lett. e) - Visiting professors e attrazione di professori di fama internazionale " 29

LR 3/09, articolo 9, comma 1, lett. d - Forgea International " 30

LR 3/09, articolo 9, comma 1, lett. e) - AILUN " 30

LR 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni " 30

LR 1/11, articolo 1, comma 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari " 31

LR 1/11, articolo 5, comma 4 - Carta di Zuri " 31

LR 1/11, articolo 5, comma 18 - Diario Diahio' Questura di Nuoro " 31

LR 12/11, articolo 4, comma 31 - Fondazione Maria Carta " 31

LR 12/11, articolo 7, comma 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai " 31

LR 5/15, art. 33, c. 19 - Associazione Universtaria AUSI Iglesias " 31

12 - SANITÀ

<i>LR 7/02, articolo 27, c. 11 - Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati</i>	<i>Pag.</i>	32
<i>LR 2/07, articolo 32, comma 8 - Contributo al coordinamento regionale della Lega Italiana contro i tumori</i>	"	32
<i>LR 1/09, articolo 3, comma 20 - Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle persone con disabilità</i>	"	32
<i>LR 1/11, articolo 5, comma 5 - Villa Chiara Olbia</i>	"	33
<i>LR 12/14, art. 3 - Fetopatia alcolica</i>	"	33
<i>LR 5/2016, articolo 6, comma 2 -Centro di Chirurgia Comparata di Sassari</i>	"	33
<i>LR 5/17 - art. 5, c. 19 -Progetto Arete'</i>	"	33

01 – Presidenza

L.R. 15-12-2014 n. 33

Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.

Art. 1 *Attribuzione di funzioni.*

1. E' attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla *legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19* (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in conformità al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono così determinati:

a) euro 300.000 per l'anno 2014 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni per l'anno 2014; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1* (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori) (UPB S01.06.001);

b) euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

03 – Programmazione

L.R. 24-4-2001 n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)

Art. 6

Disposizioni diverse ⁽⁴⁶⁾.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti locali e gli Istituti autonomi di case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente; a tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno ciascuno di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione, il primo dall'anno 2001 all'anno 2015 e il secondo dall'anno 2002 all'anno 2016. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S03.025 - cap. 03070/06) ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁶⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 dicembre 2002, n. 41/43 e la Delib.G.R. 9 luglio 2003, n. 20/45 e la Delib.G.R. 21 luglio 2003, n. 22/42.

Delib.G.R. 17 dicembre 2002, n. 41/43

Attuazione dell'art. 6, comma 26, della L.R. 24 aprile 2001, n. 6, a favore dei consorzi alberghieri e turistici ⁽²⁾.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 luglio 2003, n. 20/45.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Avv. Roberto Frongia, richiamata legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 mediante la quale è stato istituito un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% per la realizzazione di azioni promozionali. Le direttive ed i criteri di attuazione sono stati approvate con la Delib.G.R. 20 febbraio 2002, n. 6/22 (pubblicata sul B.U.R.A.S. 27 agosto 2002, n. 25).

Destinatari delle agevolazioni sono le imprese commerciali e del comparto turistico e dei servizi, riunite in consorzi ed associazioni di via. Ai sensi della normativa in oggetto, le agevolazioni sono finalizzate alla promozione, alla qualificazione dell'offerta ed alla migliore accoglienza dell'utenza, mediante la realizzazione di azioni promozionali.

Pertanto, al fine di dare completa attuazione alla norma citata, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone che le agevolazioni in argomento siano concesse anche ai consorzi turistico-alberghieri, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 3 e successivi, delle citate direttive applicative.

In sede di prima applicazione, i citati consorzi turistico-alberghieri potranno presentare le istanze relative al 2002 entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente deliberazione.

L'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni a favore dei consorzi alberghieri e turistici è di competenza dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio Promozione e Supporto all'Attività Turistica, nel cui ambito verrà istituito un apposito capitolo.

Per quanto riguarda le pratiche relative al 2002, il succitato Servizio Promozione e Supporto all'Attività Turistica eseguirà l'istruttoria e presenterà l'adozione del

provvedimento finale al Servizio competente in materia di commercio. I pagamenti potranno essere effettuati mediante l'utilizzo delle somme disponibili sul capitolo 07149/00 impegnate nel 2002 e non erogate.

Le spese per le quali i consorzi in oggetto possono chiedere l'agevolazione comprendono (al netto dell'IVA) quelle relative alla realizzazione di cataloghi, brochure, poster ed altro materiale pubblicitario, realizzazione di siti internet, organizzazione di educational tours, organizzazione di work shop, partecipazione a mostre, fiere e work shop nel territorio nazionale ed estero, realizzazione di campagne di comunicazione e di eventi.

Anche per tali contributi restano confermati i criteri e le direttive applicative approvati con la *Delib.G.R. 20 febbraio 2002, n. 6/22*.

L'Assessore ricorda che le provvidenze in argomento sono soggette alla disciplina comunitaria denominata "de minimis", di cui al *regolamento 12 gennaio 2001, n. 69/2001* della Commissione Europea pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La Giunta

udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; udito il concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Delibera

di approvare la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio relativa all'attuazione della *legge regionale 24 aprile 2001, n. 6*, a favore dei consorzi turistico-alberghieri.

Delib.G.R. 9 luglio 2003, n. 20/45

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 26, Delib.G.R. 20 febbraio 2002, n. 6/22 e Delib.G.R. 17 dicembre 2002, n. 41/43. Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'ottenimento dei contributi.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, richiama la *legge regionale 24 aprile 2001, n. 6* che al comma 26 dell'art. 6 prevede che ai consorzi e alle associazioni di via, costituiti prevalentemente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto turistico e dei servizi, al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, siano concessi contributi a fondo perduto nella misura massima del 70 per cento delle spese promozionali ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi approvati annualmente sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale competente in materia di commercio.

Con *Delib.G.R. 20 febbraio 2002, n. 6/22* sono state emanate direttive per la concessione delle agevolazioni previste con la citata legge. Con successiva *Delib.G.R. 17 dicembre 2002, n. 41/43* è stata data completa attuazione alla legge in oggetto con l'estensione delle provvidenze ai consorzi turistico-alberghieri.

L'Assessore informa che, vista la ristrettezza dei tempi tra la data di approvazione della citata *Delib.G.R. n. 41/43/2002* e la scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative al 2002, nonché l'accavallarsi delle scadenze previste dalla citata *Delib.G.R. n. 6/22/2002* per il programma 2003, si pone l'esigenza di una breve estensione dei termini in modo tale da permettere agli operatori di poter perfezionare la trasmissione delle istanze corredate di tutta la documentazione prescritta.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l'Assessore propone che il termine finale per la presentazione delle domande relative all'anno 2003 da parte dei consorzi turistici ed alberghieri, attualmente stabilito al 28 febbraio 2003, sia prorogato al 30 settembre 2003.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, sentito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio espresso in corso di seduta e visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Delibera

Di approvare la proroga al 30 settembre 2003 del termine finale per la presentazione delle domande relative all'ottenimento delle agevolazioni previste in favore dei Consorzi turistico-alberghieri ai sensi della normativa in oggetto.

Delib.G.R. 21 luglio 2003, n. 22/42

Programma operativo regionale della Sardegna. Regolamento CE 1257/99 del 17 maggio 1999 - Direttive e procedure operative per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento 4.9/N "Bieticoltura da zucchero" per gli anni 2003-2004-2005.

L'Assessore dell'Agricoltura Riforma Agro-Pastorale

Visto il Regolamento CE 1257/99 del 17 maggio 1999;

Visto il Programma operativo regionale per gli anni 2000/2006 approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C (2000) 2359 del 8.8.2000, ed in particolare l'intervento 4.9/N "Bieticoltura da zucchero";

Visto il Completamento di Programmazione del P.O.R. Sardegna 2000-2006, come modificato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 febbraio 2003;

Ritenuto di dover attivare l'intervento di cui trattasi e pertanto di dovere approvare ed emanare apposite direttive e procedure operative, come riportate nell'allegato;

Propone alla Giunta regionale:

- di approvare le direttive e le procedure operative per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento 4.9/N "Bieticoltura da zucchero" per gli anni 2003-2004-2005 - Programma operativo regionale della Sardegna - Regolamento CE 1257/99, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto con dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, espresso nel corso della seduta, ed il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Delibera

in conformità, e ne dispone l'invio alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 2, primo comma, della L.R. n. 6/2001

Allegato

Direttive e procedure operative per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento 4.9/N "Bieticoltura da zucchero" per gli anni 2003 - 2004 -2005. Programma operativo regionale della Sardegna. Fondo FEOGA - Regolamento CE 1257/99 del 17 maggio 1999.

1. P.O.R.TATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE

Nel bilancio triennale della Regione per gli anni 2003/2005, approvato con L.R. 29 aprile 2003, n. 4 e ripartito in capitoli dal Dec.Ass. 8 maggio 2003, n. 68/B dell'Assessore della Programmazione, Bilancio ed Assetto del Territorio è stata prevista una spesa pubblica complessiva per l'intervento 4.9/N pari a 5.360 migliaia di EURO circa (UPB S06.046 - Capitoli 06225.00 e 06226.00), così ripartita:

(euro x 1.000)

R	2	2	2	T
e	0	0	0	o
s	0	0	0	t
i	3	4	5	a
d				l
u				e
i				
6	1	1	2	5
7
	2	1	9	4
	9	0	6	2
	3	3	4	7

Ciò premesso, al finanziamento dell'intervento saranno riservate le risorse finanziarie previste per ciascuna annualità dal Bilancio regionale e dal relativo Allegato Tecnico, al netto di eventuali risorse necessarie al finanziamento di progetti positivamente istruiti a valere sul "Bando" di cui alla Delib.G.R. 8 maggio 2001, n. 16/30 per i quali non è stato ancora adottato il relativo provvedimento di concessione.

Considerata la natura dell'intervento, la ripartizione territoriale delle risorse finanziarie tra le aree della Provincia previste dall'*art. 4, comma 5, della L.R. n. 4/1997* non si ritiene applicabile e gli stanziamenti saranno ripartiti tra le aree di competenza dei Servizi territoriali dell'ERSAT in proporzione diretta all'entità dei contributi necessari al finanziamento delle istanze inserite negli elenchi dei progetti ammissibili. L'entità delle assegnazioni non potrà comunque eccedere l'importo complessivo dei contributi richiesti.

Qualora l'importo complessivo dei contributi relativo ai progetti ammissibili in un determinato anno ecceda gli stanziamenti annuali previsti per l'intervento, i progetti rimanenti saranno finanziati nell'ordine negli anni successivi fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui tutte le domande ammissibili presentate presso un Servizio Territoriale vengano coperte dagli stanziamenti programmati si procederà a ripartire le eventuali eccedenze tra le restanti aree in funzione del fabbisogno.

Qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti sia inferiore agli stanziamenti previsti, sulla base delle disponibilità finanziarie residue, potrà essere disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande o, in alternativa, la destinazione delle eccedenze ad altre linee di intervento della medesima misura 4.9, secondo le modalità di cui all'*art. 12-bis della L.R. n. 11/1983*. Detta riapertura verrà formalizzata mediante avviso pubblico, previo apposito decreto assessoriale.

2. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Beneficiari del sostegno pubblico sono le imprenditrici e imprenditori singoli od associati (cooperative, consorzi di cooperative, società) operanti nel comparto bieticolo che si impegnano stabilmente, per un periodo non inferiore a cinque anni, nella bieticoltura.

L'impresa beneficiaria deve essere iscritta alla CCIAA e deve dimostrare: redditività aziendale (a); possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate (b); rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene, benessere animale, salute e sicurezza del lavoro (c); da commisurarsi con parametri e modalità stabilite nel Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna 2000-2006.

L'impresa beneficiaria deve inoltre dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici (d):

- appartenere ad Associazioni di produttori bieticoli, che abbiano sottoscritto il vigente Accordo Interprofessionale;
- essere titolari di contratto pluriennale di coltivazione di barbabietola da zucchero sottoscritto con l'industria di trasformazione regionale, secondo le condizioni dettate da apposito Accordo Interprofessionale concordato a livello regionale;
- dimostrare che la superficie aziendale, oggetto d'intervento, è di ampiezza sufficiente a garantire una rotazione almeno triennale, correttamente impostata in funzione della coltivazione della barbabietola e che della stessa superficie ha la piena disponibilità.

Potranno beneficiare delle provvidenze raggruppamenti anche temporanei di due o più aziende bieticole, i cui titolari soddisfino singolarmente tutte le condizioni di ammissibilità di cui alle presenti direttive, solidalmente impegnate nella realizzazione coordinata di opere a carattere interaziendale. Tali raggruppamenti, anche temporanei, di aziende dovranno avere personalità giuridica, scopi sociali coerenti con la misura 4.9/N e durata non inferiore ai termini temporali degli impegni previsti in relazione al tipo di intervento.

Il richiedente deve attestare di avere la disponibilità del terreno interessato alla coltura:

- almeno per il periodo della rotazione per investimenti mobili;
- almeno per 5 anni in caso di interventi agronomici;
- almeno per 10 anni in caso di investimenti fissi.

La disponibilità dei terreni potrà derivare anche da contratti stagionali, ma in questo caso potranno essere ammessi a finanziamento solamente investimenti in attrezzature mobili; in ogni caso dovranno essere acquisiti, in sede di concessione, i contratti o gli accordi preliminari relativi alla disponibilità dei terreni che si alterneranno in coltura per almeno un triennio.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'azienda agricola, pur avendo completato la realizzazione degli investimenti previsti nel progetto approvato, non fosse in grado per cause di forza maggiore o per eccessiva onerosità sopravvenuta della coltura, di proseguire la coltivazione secondo la rotazione programmata, provvederà a darne comunicazione all'Amministrazione regionale competente, senza che ciò comporti la decadenza o la revoca del contributo concesso.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo 2 dovrà essere espressamente dichiarato, a pena di esclusione, dai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, per gli investimenti realizzati da "giovani agricoltori" entro 5 anni dall'insediamento, allo scopo di agevolare l'avvio dell'attività o l'adattamento strutturale dell'azienda, viene fissato un termine non superiore ai 3 anni a decorrere dall'insediamento per il conseguimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c). L'ERSAT è tenuto ad effettuare i successivi accertamenti.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E MASSIMALI

Gli interventi finanziabili riguardano:

- sistemazione idraulico agraria dei terreni;
- acquisizione di attrezzature ed impianti per il corretto utilizzo ed il risparmio dell'acqua, ivi compresi gli strumenti di misurazione e di distribuzione programmata delle risorse irrigue a livello aziendale;
- introduzione di forme di meccanizzazione innovativa di tutte le operazioni colturali nell'ambito della rotazione, in grado di favorire la riduzione dei consumi energetici e la conservazione del suolo; sono comunque escluse le trattrici;
- introduzione di macchine per la fertilizzazione e la protezione delle piante in grado di diminuire i consumi e l'immissione di prodotti chimici nell'ambiente.

Per gli investimenti sopra indicati l'importo massimo ammissibile per azienda, comprensivo di spese generali, non potrà essere superiore nella generalità dei casi a Euro 155.000,00. Tuttavia, nel caso di investimenti superiori a 155.000,00 Euro l'importo massimo finanziabile non potrà essere superiore al 60% dell'ammontare del fatturato, relativo a produzioni ottenute in azienda, conseguito nella migliore delle tre annate produttive precedenti alla presentazione del progetto e desumibile dalla presentazione del bilancio aziendale riferito all'anno prescelto.

In ogni caso il limite massimo di investimento totale che può beneficiare degli aiuti è fissato in Euro 300.000,00 per azienda per l'intero periodo di programmazione del P.O.R.. Per la definizione della nozione di "azienda" si rinvia all'art. 2555 del c.c..

4. SPESE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal *Regolamento (CE) n. 1685/2000* della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del *Regolamento (CE) n. 1260/99* del Consiglio, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione.

In attuazione di quanto disposto con *Delib.G.R. 28 maggio 2003, n. 15/32* esclusivamente per le tipologie di lavori agricoli per i quali i relativi prezzi sono riportati nel prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura al capitolo "Interventi nelle aziende agricole" è ammessa anche l'esecuzione di lavori mediante prestazioni volontarie non retribuite e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali (contributi in natura). Tale possibilità è consentita solamente nei limiti del 70% delle spese ammissibili.

Limitatamente alle spese per i "lavori agricoli" da eseguirsi mediante le predette prestazioni volontarie e mezzi aziendali le relative operazioni non possono avere inizio prima dell'accertamento preliminare da parte del funzionario istruttore.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Le domande di finanziamento, da predisporre in carta semplice su modello conforme, fornito dai Servizi territoriali dell'ERSAT e nel quale dovrà essere resa la necessaria autocertificazione ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000*, complete degli elaborati progettuali e della documentazione catastale ed amministrativa, debbono essere presentate ai predetti Servizi dell'ERSAT competenti per territorio entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso sui due quotidiani regionali di maggiore tiratura.

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima della pubblicazione dell'avviso. La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire entro le ore 17,00 della data di scadenza. Per le istanze inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale.

6. CRITERI DI SELEZIONE

Le operazioni contenute nella misura devono essere coerenti con gli obiettivi specifici e con le priorità nazionali e comunitarie relative alla tutela dell'ambiente, alla tutela delle pari opportunità ed all'incremento dell'imprenditoria femminile, all'occupazione con particolare riferimento alla salvaguardia e stabilizzazione del lavoro agricolo e all'emersione. Sono inoltre garantiti i principi di concentrazione ed integrazione. Verrà inoltre riconosciuta priorità ai progetti proposti da imprenditori associati in forme organizzate, riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché alle aziende che praticano sistemi di produzione integrata.

Considerato che l'intervento riguarda imprese titolari di contratto di coltivazione pluriennale sottoscritto con l'industria di trasformazione regionale secondo le condizioni dettate da apposito accordo interprofessionale concordato a livello regionale, si ritiene soddisfatto il criterio di selezione relativo alla priorità per le aree ad elevata vocazione bieticola.

Conseguentemente verrà data priorità, attribuendo i seguenti punteggi, alle istanze di finanziamento:

- presentate da aziende associate (cooperative, consorzi di cooperative, società): 3 punti;
- relative ad aziende che vantano una esperienza specifica nel campo della bieticoltura da zucchero:
 - da più di 5 anni: 5 punti;
 - da 3 a 5 anni: 4 punti;
- presentate da aziende che praticano sistemi di produzione integrata: 3 punti;
- presentate da aziende che aderiscono a protocolli di controllo di qualità certificabili (metodologia HACCP, Norme UNI EN ISO 9000.2000, Norme UNI EN ISO 14000. EMAS, ecc.): 3 punti;
- presentate da agricoltori in possesso di requisito di "coltivatore diretto" o IATP: 2 punti;
- relative a progetti inseriti nei PIT approvati con D.P.G.R.: 2 punti.

In caso di parità di punteggio, la posizione nell'elenco dei progetti ammissibili è determinata, nell'ordine:

- dal possesso di requisito di "giovane agricoltore";
- dal possesso di requisito di "imprenditrice";
- dalla maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa presso l'Ufficio IVA.

Si specifica che il requisito di "giovane agricoltore" e/o di "imprenditrice" è attribuibile anche alle cooperative, alle società di persone ed alle società in accomandita semplice ove il requisito sia posseduto da almeno 2/3 dei soci e dei soci accomandatari (Circ.Ass. 28 marzo 2002, n. 7194).

7. PROCEDURE OPERATIVE

I progetti sono ammessi alla successiva fase istruttoria, previa verifica della completezza e correttezza formale della domanda presentata, della rispondenza alle condizioni di ammissibilità, di cui al paragrafo 2, nell'ordine definito ai sensi del paragrafo precedente fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste.

Le istanze non ammesse saranno restituite agli interessati con provvedimento dirigenziale.

La selezione e la formazione degli elenchi dei progetti ammissibili dovrà essere affidata ad apposite Commissioni all'uopo istituite presso ciascun Servizio competente con provvedimento dirigenziale.

Tali elenchi saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet della Regione, dopo formale approvazione con atto del Dirigente del Servizio stesso.

I progetti eventualmente giudicati non ammissibili all'aiuto a seguito dei successivi accertamenti tecnico-amministrativi, sono esclusi dall'elenco, che verrà fatto scorrere fino ad esaurimento della risorse finanziarie previste.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei progetti inseriti in elenco (che verrà fatto scorrere), fermo restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

8. ITER ATTUATIVO E CALENDARIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Modalità, fasi e relativi tempi di realizzazione sono articolati come segue:

- presentazione delle domande e relativa documentazione: entro 60 giorni dall'emanazione dell'avviso sui due quotidiani regionali di maggiore tiratura;
- procedura di selezione dei progetti, predisposizione degli elenchi delle ditte idonee e loro invio al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione: entro 30 giorni dalla presentazione delle domande;
- istruttoria dei progetti ed emissione dei conseguenti provvedimenti di approvazione dei progetti e concessione dell'aiuto: entro 60 giorni dal termine della fase precedente;
- inizio lavori: ai fini della loro ammissibilità, i lavori possono essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre, comunque, i 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto; potranno essere concesse proroghe a detto termine solo per motivate richieste adeguatamente documentate non dipendenti dal beneficiario ma da ritardi della Pubblica Amministrazione; l'istanza di proroga dovrà pervenire in ogni caso, prima della suddetta scadenza;
- presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 60 giorni dalla notifica di concessione del contributo;
- dichiarazione termine lavori e presentazione documenti di spesa; domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto; chi non fosse nelle condizioni di fare ciò per ragioni obiettive dovrà richiedere proroga al Servizio Istruttore competente, che valuterà la sussistenza o meno delle motivazioni per la concessione della proroga richiesta;
- l'accertamento di regolare esecuzione delle opere e liquidazione del saldo del contributo avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, salvo proroghe come sopra.

L'eventuale integrazione di documentazione, necessaria all'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica, dovrà essere consegnata all'Ufficio competente, a pena di esclusione, entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta.

9. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

È fatto obbligo ai soggetti percettori del cofinanziamento di rilevare e trasferire, con cadenza almeno trimestrale, le informazioni che saranno richieste dall'Amministrazione regionale sulla base del sistema di monitoraggio attivato.

La tipologia di informazioni da rilevare è la seguente:

- indicatori finanziari;
- indicatori fisici di realizzazione;
- indicatori procedurali.

In particolare, si dovrà accertare, con dichiarazione del direttore dei lavori o del beneficiario in assenza della direzione lavori, la spesa effettuata a fronte di opere effettivamente realizzate nel trimestre di riferimento.

Il trasferimento delle risorse al beneficiario sarà subordinato alla regolarità del flusso ed alla qualità delle informazioni fornite.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti direttive si farà riferimento alle disposizioni previste nel P.O.R. 2000-2006 della Regione Sarda e nel relativo Complemento di Programmazione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande, alle norme tecniche di predisposizione dei progetti ed all'attuazione saranno disposte mediante atti del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

La Giunta regionale si riserva in ogni caso la facoltà di impartire, ove necessario, ulteriori disposizioni.

(49) Vedi, anche, l'art. 4, comma 1 e 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 15 e la Delib.G.R. 5 dicembre 2003, n. 45/30.

L.R. 9-8-2002 n. 15

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

Art. 4

Sofferenze finanziarie degli enti locali.

1. A decorrere dall'anno 2002, la competenza in materia di sofferenze finanziarie di cui all'*articolo 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6*, è attribuita all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

3. Le somme residue del programma di intervento relativo all'annualità 2001 possono essere utilizzate per quello dell'anno 2002; a tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001*, così come integrato dall'*articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 7 del 2002*, sono rideterminate come segue:

2002	euro	500.000
2003	euro	3.000.000
2004-	euro	10.000.00
2017		0
2018	euro	8.000.000

Delib.G.R. 5 dicembre 2003, n. 45/30

Art. 6, comma 15, L.R. n. 6/2001 e successive modificazioni e integrazioni - Finanziamenti di sofferenze finanziarie in favore di Enti locali e II.AA.CC.PP. - Disposizioni di attuazione anno 2003.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, rammenta che ai sensi dell'*art. 6, comma 15 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6*, e dell'*art. 7, comma 6 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7*, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a finanziare gli Enti locali e gli Istituti Autonomi di Case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni e di sentenze derivanti da danni per inquinamento.

Ricorda inoltre che con la *legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, art. 4*, la competenza in materia di sofferenze finanziarie è stata attribuita all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, quindi, riferendosi alla *Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 27/22*, concernente l'approvazione delle modalità attuative dell'*art. 6, comma 15, della L.R. 24 aprile 2001, n. 6* e successive modificazioni, rappresenta la necessità di rimodulare tali disposizioni che regolano l'accesso ai finanziamenti regionali previsti per l'annualità 2003.

Necessità, sottolinea l'Assessore, dettata dall'esigenza di rendere più efficace l'operatività del procedimento mirato alla tutela finanziaria dell'ente che non dispone di risorse sufficienti per far fronte alle sofferenze finanziarie di cui è gravato.

Fermo restando, pertanto, l'impostazione formale e sostanziale della regolamentazione vigente, l'Assessore illustra la proposta di rimodulazione delle succitate disposizioni che interessano, prevalentemente, il concentramento delle

varie fasi di accertamento in un unico momento istruttorio, oltre a ridefinire il termine di maturazione delle sofferenze finanziarie ai fini della loro ammissione a contributo.

A quest'ultimo riguardo ritiene opportuno fissare alla data del 30 settembre il termine di concretizzazione del debito per il quale si inoltra istanza di finanziamento. Ciò anche in considerazione del concetto di sofferenza finanziaria di cui all'art. 5 delle direttive, collegato sia alla inesistenza di avanzo di amministrazione, il cui accertamento viene effettuato a seguito dell'approvazione del rendiconto, entro il 30 giugno, sia alla insussistenza di somme nel bilancio di previsione, la cui salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere accertata entro il 30 settembre di ciascun anno.

Sottopone pertanto alla Giunta l'approvazione delle disposizioni di attuazione della *L.R. 24 aprile 2001, n. 6*, comma 15 e successive modifiche ed integrazioni, secondo l'articolato di cui all'allegato "1", nonché lo schema formale di istanza di cui all'allegato "2", uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale

Delibera

in conformità

Allegato "1"

L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 15 e successive modificazioni e integrazioni

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 1

Le presenti disposizioni di attuazione disciplinano l'intervento previsto dalla *L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 15*, concernente la concessione di finanziamenti agli Enti locali e agli Istituti Autonomi di Case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati e transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente, nonché sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze relative a danni per inquinamento (*art. 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7*).

Articolo 2

Domanda di ammissione.

Le domande di ammissione al finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Viale Trieste, 186 - Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti disposizioni, corredate dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva (una per ciascun contenzioso) conforme allo schema "allegato 2";
- copia di sentenza, transazione, arbitrato. La transazione deve essere munita degli estremi dell'avvenuta registrazione.

A tal fine verranno prese in considerazione esclusivamente le domande spedite a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o attraverso raccomandata a mano, dalle quali risulti che, la data del timbro postale o di consegna al protocollo dell'Assessorato competente, non sia successiva a quella di scadenza fissata dal precedente comma.

Non saranno ammesse domande presentate con mezzi diversi da quelli suddetti, comprese quelle spedite o anticipate a mezzo telefax.

Le istanze incomplete della documentazione richiesta, o la mancata compilazione anche di una sola parte della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo determinano la non ammissione alla procedura.

Articolo 3

Fattispecie ammesse a finanziamento.

Saranno ammessi al finanziamento gli Enti locali e gli Istituti Autonomi di Case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di:

- sentenze arbitrati e transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni,
- sentenze relative a danni per inquinamento,

maturate e non liquidate alla data del 30 settembre 2003.

Si intendono maturate alla suddetta data, le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive, gli arbitrati definiti e le transazioni stipulate entro lo stesso termine.

Si rammenta che il contratto di transazione deve contenere gli elementi di cui all'art. 1965 del codice civile unitamente agli estremi della registrazione che deve compiersi entro i termini utili per la presentazione dell'istanza.

Pertanto il finanziamento avverrà nel seguente ordine:

- 1) Debiti relativi ad atti di pignoramento per esecuzione di sentenze;
- 2) Debiti relativi a sentenze passate in giudicato, arbitrati e transazioni, maturati entro il 30 settembre 2003;
- 3) Debiti relativi a sentenze esecutive con causa ancora in corso maturati entro i termini di cui al precedente punto 2).

Articolo 4

Ammontare del finanziamento.

La R.A.S. finanzia l'80% del debito ammesso al beneficio; il restante 20% resta a carico dell'Ente interessato, salvo quanto stabilito al successivo art. 5. Nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie disponibili risultassero insufficienti a finanziare le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 3, il finanziamento dell'80% verrà ridotto percentualmente.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili risultassero sufficienti a finanziare le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 3 e insufficienti a finanziare quelle di cui al punto 3) del medesimo articolo, il finanziamento dell'80% di queste ultime verrà ridotto in misura percentuale.

Articolo 5

Sofferenze finanziarie.

Il significato di sofferenza finanziaria non sostenibile con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'Ente è da intendersi nel modo seguente:

L'Ente ha un debito (non pagato) in conseguenza di sentenze, arbitrati e transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni o di sentenze relative a danni per inquinamento e, per il pagamento dell'80% del medesimo debito non esistono né somme destinate nel bilancio di previsione né reperibili dall'avanzo di amministrazione non vincolato risultante dall'esercizio 2002.

Nell'ipotesi in cui nel bilancio di previsione o dall'avanzo di amministrazione risultasse disponibile una somma superiore al 20% posto a carico dell'Ente, la RAS finanzia la differenza (ossia una somma inferiore all'80%).

Non si considera sofferenza finanziaria né l'onere a carico dell'Ente derivante dalla contrazione di apposito mutuo per il pagamento del debito, né il pagamento anche parziale dell'80% del debito, avvenuto successivamente alla data del 30 settembre 2003, con risorse reperite mediante variazione al bilancio di previsione, o applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Articolo 6

Onere a carico dell'Ente.

L'Ente ammesso al finanziamento, trasmetterà all'Assessorato dal quale avrà ricevuto comunicazione di ammissione al beneficio:

- entro 20 giorni -

delibera di riconoscimento del debito per il quale è stato concesso il contributo;

- entro 30 giorni dal pagamento -

copia autenticata del mandato di pagamento dalla quale risultino, oltre al nominativo, anche l'importo della somma liquidata al privato e gli estremi del titolo del debito pagato (sentenza, transazione, arbitrato).

Articolo 7

Revoca del finanziamento.

Qualora la R.A.S. accerti che la documentazione presentata dall'Ente non risponde alla realtà, procede alla revoca del finanziamento concesso.

04 – Enti locali

L.R. 17 gennaio 2005, n. 1

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali.

Art. 7

Indennità di carica e di presenza.

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione oltre, esclusivamente, le spese di viaggio ⁽⁹⁾.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

(9) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 516.000 annui; alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione - UPB E03.017 - del bilancio per gli anni 2005-2007 e di quelli per gli anni successivi. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e successivi è istituita la UPB S04.025/01 (N.I.) (Sostegno al sistema delle autonomie locali), con lo stanziamento sopra indicato ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

05 - Ambiente

L.R. 11-5-2006 n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Art. 22

Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca.

8. Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio delle AIA sono a carico dei gestori degli impianti. Per le attività di coordinamento e, a titolo di anticipo, per l'attività di istruttoria tecnica, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Art. 15

Disposizioni nel settore ambientale.

22. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il contributo annuo alle province di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a 8.600.000 (UPB S05.01.013).

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 4 *Disposizioni nel settore ambientale e del territorio.*

13. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 7 del 2014, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Bono, località "Monte Pazza", è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 255.000 (missione 09 - programma 03).

14. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della legge regionale n. 12 del 2013, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda", è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 540.000 (missione 09 - programma 02).

06 – Agricoltura

L.R. 19-1-2010 n. 1

Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale).

Art. 5

Interventi riservati all'esercizio della vendita diretta.

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato), e del *decreto ministeriale 20 novembre 2007* (Attuazione dell'*art. 1, comma 1065 della L. 27 dicembre 2006, n. 296*, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), al fine di incoraggiare i consumatori all'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate, attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore dei comuni.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli.
3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale percentuale.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.

L.R. 17-11-2010 n. 15

Disposizioni in materia di agricoltura.

Art. 9 Ripristino delle condizioni di mercato.

1. Al fine di ripristinare le normali condizioni di mercato, con riferimento alle disposizioni per l'attuazione dei piani produttivi per i formaggi stagionati a denominazione di origine protetta di cui all'*articolo 1-quater della legge 11 novembre 2005, n. 231* (Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 9 settembre 2005, n. 182*, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), il Consorzio di tutela del pecorino romano adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano produttivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il piano produttivo ha l'obiettivo di assicurare una gestione ordinata della crescita delle quantità prodotte, in una prospettiva pluriennale, e di sostenere i consumi attraverso il costante ed omogeneo miglioramento degli standard qualitativi di produzione e di prodotto nonché di incrementare l'attività di vigilanza.
3. È istituito, presso l'Agenzia Laore Sardegna, l'Osservatorio del latte ovi-caprino quale servizio a supporto dell'attività di programmazione nonché di monitoraggio delle produzioni e del mercato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di erogazione del

servizio nonché di funzionamento dell'Osservatorio.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 3 è autorizzata, a favore dell'Agenzia Laore Sardegna, a decorrere dall'anno 2011, la concessione di un contributo annuo di euro 300.000

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

Art. 31 *Disposizioni in materia di consorzi di bonifica.*

1. Al fine di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'*articolo 34, comma 10, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6* (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), relativa al trasferimento del personale dei consorzi di bonifica agli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (UPB S04.02.003).

07 - Turismo

L.R. 13-4-2017 n. 5
Legge di stabilità 2017.

Art. 9 *Disposizioni in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.*

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, l'ulteriore spesa di euro 600.000 per lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale (missione 14 -programma 01 - titolo 1).

08 – Lavori pubblici

L.R. 24 luglio 1972, n. 27

Assunzione degli oneri degli Enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere gli oneri gravanti sui comuni, sulle province, sugli enti ospedalieri, sui loro consorzi, sulle università e sugli istituti universitari, per la realizzazione di opere ospedaliere, ammesse a contributo statale a termini della vigente legislazione.

Analoga assunzione di oneri è autorizzata a favore dei comuni e loro consorzi nonché degli enti autorizzati alla gestione di acquedotti e di fognature per l'esecuzione di lavori di costruzione per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli *artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090*.

Art. 2

In diretta relazione con le modalità di concessione del contributo statale, gli oneri di cui al precedente articolo sono assunti come segue:

a) mediante la concessione di contributi regionali costanti per 35 anni, integrativi dei contributi statali;

b) mediante la concessione di contributi regionali in conto capitale, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammessa al contributo statale.

Il cumulo dei contributi in conto capitale o attualizzati al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, concessi dallo Stato, dalla regione o da altri eventuali enti non potrà in nessun caso eccedere il costo dell'opera ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 4 maggio 1977, n. 16*.

Art. 3

Qualora gli stanziamenti regionali di cui alla lett. b) dell'art. 2 della presente legge si rivelassero eccedenti rispetto alla necessità di intervento in conto capitale per l'integrazione dei contributi statali relativi all'attuazione del piano generale degli acquedotti, le eccedenze medesime - quando non si ritenga di utilizzarle, nei comuni ammissibili ai sensi del quinto comma del presente articolo, a favore di altre categorie di opere anch'esse assistite dal concorso statale in conto capitale - potranno essere portate in aumento agli stanziamenti regionali per le contribuzioni pluriennali di cui alla lett. a) dello stesso art. 2 ⁽³⁾.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l'Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle quote di stanziamento di cui al comma precedente.

Sulle somme così trasferite gli impegni sono assunti, a carico dell'esercizio di competenza, per tutto il trentacinquennio di contribuzione. L'Amministrazione regionale è autorizzato a pagare tali contribuzioni, ragguagliate al valore attuale, in unica soluzione.

Ove gli stanziamenti regionali di cui alla lettera a) del precedente art. 2 risultassero a loro volta eccedenti rispetto alle esigenze di integrazione dei contributi trentacinquennali concessi dallo Stato per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, dette eccedenze potranno essere utilizzate per l'assunzione degli oneri residui cui i comuni

debbono far fronte per la realizzazione, con contributo dello Stato, di altre categorie di opere pubbliche di loro interesse.

In quest'ultimo caso, l'intervento regionale è limitato ai comuni con popolazione inferiore rispettivamente a 10.000 abitanti se delle province di Cagliari e Sassari ed a 7.000 abitanti se della provincia di Nuoro, con priorità per le opere igieniche.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 1977, n. 16.

Art. 4

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse su proposta dell'Assessore regionale, dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

La somministrazione del contributo si esegue:

- a diretto favore dell'Istituto mutuante nel caso previsto dalla lett. a) del precedente art. 2;

- a diretto favore dell'ente concessionario nel caso di cui alla lett. b) dello stesso art. 2, mediante erogazione dell'intero ammontare del contributo integrativo, previa presentazione di copia dell'atto di affidamento dei lavori divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Il contributo costituisce per il tesoriere dell'ente entrata con destinazione specifica ai sensi delle norme vigenti.

Parimenti dovranno essere versate in entrata al bilancio della regione, non oltre 30 giorni dal pagamento della rata di saldo dei lavori, eventuali economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione, compresi gli interessi attivi maturati sulle somministrazioni.

Entro la stessa data dovrà essere altresì presentato all'Assessore regionale dei lavori pubblici il rendiconto di detti fondi ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 4 maggio 1977, n. 16.

Art. 5

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale, tenuto conto della elevazione del contributo statale eventualmente previsto per tale ipotesi, può coprire l'onere fino alla misura del saggio di interesse che sarà indicato annualmente con decreto congiunto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale alle finanze.

L'integrazione del contributo previsto dal precedente comma verrà disposto con decreto suppletivo.

Nei casi di maggiori oneri conseguenti all'aggiornamento dei prezzi di progetto, ivi compresi gli oneri fiscali, ovvero all'appalto dei lavori con offerte in aumento, potrà essere concessa con decreto suppletivo, sulla somma eccedente, un'integrazione del contributo regionale nella stessa misura percentuale del decreto principale ⁽⁵⁾.

Qualora il contributo principale dello Stato non venga esteso a tali maggiori oneri, il contributo regionale può essere concesso, nei limiti dei fondi disponibili ai sensi della presente legge, in misura da coprire l'intero ammontare degli stessi maggiori oneri ⁽⁶⁾.

(5) L'art. 4, L.R. 4 maggio 1977, n. 16, ha sostituito, con due commi, l'originario ultimo comma del presente articolo.

(6) L'art. 4, L.R. 4 maggio 1977, n. 16, ha sostituito, con due commi, l'originario ultimo comma del presente articolo.

Art. 6

Le domande per il conseguimento dei benefici di cui alla presente legge sono presentate all'Assessore regionale ai lavori pubblici che sulla scorta degli indirizzi della programmazione economica, formula un piano annuale operativo dei singoli interventi.

Art. 7

Per l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'*art. 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*.

Art. 8

Per l'attuazione degli interventi previsti dal punto a) dell'art. 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:

- per l'esercizio finanziario 1972 L. 300.000.000;
- per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 L. 100.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, per la prima annualità dell'assegnazione relativa all'anno stesso è istituito il capitolo 26531 - «Contributi ai comuni, alle province, agli enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle università e istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi a comuni, ai loro consorzi, agli enti gestori di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti e delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli artt. 13 e la del *D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090*; eventuali contributi agli enti locali negli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui destinati alla realizzazione di altre categorie e spese, di cui all'art. 3 della presente legge - L. 300.000.000».

A favore del capitolo 26531 è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 la somma di L. 300.000.000.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni successivi saranno iscritte, in dipendenza delle assegnazioni stabilite nel primo comma del presente articolo, le seguenti somme:

- nell'anno 1973, L. 400.000.000; nell'anno 1974, L. 500.000.000; nell'anno 1975, L. 600.000.000; nell'anno 1976, L. 700.000.000; nell'anno 1977, L. 800.000.000; nell'anno 1978, L. 900.000; nell'anno 1979, L. 1.000.000.000; nell'anno 1980, L. 1.100.000.000; nell'anno 1981, L. 1.200.000.000; dall'anno 1989 all'anno 2006, L. 1.300.000.000; nell'anno 2007, L. 1.000.000.000; nell'anno 2008, L. 900.000.000; nell'anno 2009, L. 800.000.000; nell'anno 2010, L. 700.000.000; nell'anno 2011, L. 600.000.000; nell'anno 2012, L. 500.000.000; nell'anno 2013, L. 400.000.000; nell'anno 2014, L. 300.000.000; nell'anno 2015, L. 200.000.000; nell'anno 2016, L. 100.000.000.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal punto b) dell'art. 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:

- per l'anno finanziario 1972, L. 700.000.000;
- per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1982, L. 600.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, per la prima annualità dell'assegnazione relativa all'anno stesso, è istituito il capitolo 26532 - «Contributi ai comuni e agli enti gestori di fognature o acquedotti che siano interessati ai lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti o di fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli artt. 14 e 15 del *D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090*, L. 700.000.000».

A favore del capitolo 26532 è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di L. 700.000.000.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, rispetto alle assegnazioni dell'esercizio 1972 per gli anni finanziari successivi a quello in corso, si farà fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e sui consumi dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento.

10 - Lavoro

L.R. 15-3-2012 n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).

Art. 4 Autorizzazioni di spesa.

33. A valere sulle risorse recate dall'UPB S05.03.005 una somma pari a euro 184.815 è destinata all'attuazione di progetti sperimentali nel settore della sicurezza sociale, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, alla quale possono partecipare gli enti e organismi di cui all'*articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale n. 8 del 1997*, secondo criteri e indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale.

L.R. 22 dicembre 2016, n. 34

Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Art. 1 *Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2016 (Lavoratori socialmente utili Parco geominerario).*

1. Il comma 29 dell'*articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5* (legge di stabilità 2016), già modificato dall'*articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30* (Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla *legge regionale 11 aprile 2016, n. 5* (legge di stabilità 2016)), è così sostituito: "29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e per l'anno 2018 la spesa di euro 25.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di un piano di intervento a regia regionale da attuarsi nell'ambito del Parco geominerario della Sardegna che, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, miri a garantire nel tempo gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori socialmente utili di cui al *decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81* (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'*articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144*), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario", alla scadenza delle convenzioni già stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei medesimi ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000*, dell'*articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468* (Revisione della disciplina sui lavoratori, a norma dell'*articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196*) e dell'*articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25* (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) - (missione 09 - programma 02). Le tutele della presente legge si applicano anche ai soggetti svantaggiati indicati all'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25* (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), già individuati attraverso specifici protocolli d'intesa e accordi di programma sottoscritti dalla Regione, nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario dell'indennità di disoccupazione (NASPI).".

Art. 2 *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016 (Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna").*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016 è così sostituito:
"Art. 2 (Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna")

1. Al fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e delle Attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi successivamente stipulati a completamento e in attuazione della stessa, e di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al *decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81* (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della *L. 17 maggio 1999, n. 144*), e all'articolo 78 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388* (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181* (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della *legge 17 maggio 1999, n. 144*), e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della *legge regionale n. 25 del 2012*, nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario di NASPI, e al fine di favorire la continuità reddituale ed occupazionale dei sopra individuati lavoratori è autorizzato lo svolgimento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della *legge regionale n. 5 del 2016*, e successive modifiche ed integrazioni, delle attività oggetto di tale convenzione da parte di società in house regionali ai sensi del *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con particolare riferimento alle attività di produzione di beni e servizi di competenza. Tali attività sono esclusivamente e direttamente affidate sulla base di un piano industriale predisposto dal soggetto affidatario che valuta analiticamente la sostenibilità economica e finanziaria nel rispetto del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Attuazione della *direttiva 2014/23/UE*, della *direttiva 2014/24/UE* e della *direttiva 2014/25/UE* sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), approvato dalla Giunta regionale, garantendo il rispetto dei principi del controllo analogo.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 per le quali non è possibile procedere all'affidamento alle società in house sopraindicate, è autorizzata la stipula di convenzioni con enti pubblici identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica.

3. Nello svolgimento delle azioni afferenti gli ambiti di attività affidati in base ai commi 1 e 2, le società in house e gli enti pubblici affidatari si avvalgono a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, coerentemente con i fabbisogni dei soggetti affidatari, dei lavoratori individuati dalla presente legge appositamente profilati dall'ASPAL.

4. Si rinvia alla Giunta regionale l'adozione degli atti inerenti le procedure di esodo per i soggetti che hanno maturato i requisiti di legge."

Art. 3 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016*, e successive modifiche ed integrazioni, iscritta in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 2 del bilancio della Regione 2016-2018.

11 – Pubblica istruzione

L.R. 22-1-1990 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 60

Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali ⁽²⁸⁾.

1. È istituito nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 il capitolo 11099 denominato «Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio culturali» con uno stanziamento di L. 5.500.000.000.
2. Sulle dotazioni di detto capitolo, le autorizzazioni di spesa per contributi e finanziamenti in favore degli enti ed organismi appresso elencati e di cui alle leggi regionali a fianco di ciascuno indicate, sono confermate nella stessa misura per essi prevista dalla *legge regionale 30 maggio 1989, n. 18*, e dal bilancio 1989:
 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari (*L.R. 26 giugno 1969, n. 30*).
 - Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero (*L.R. 27 giugno 1979, n. 54*).
 - Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari (*L.R. 31 maggio 1984, n. 27*).
 - Centri per i Servizi culturali operanti in Sardegna (*L.R. 15 giugno 1978, n. 37*).
 - Istituto degli studi e programmi per il Mediterraneo (ISPRM) (*L.R. 27 novembre 1979, n. 61*).
 - Istituto sardo per la storia della Resistenza e de] Autonomia (*L.R. 5 novembre 1985, n. 25*).
3. Fino alla adozione di una più organica disciplina in materia di interventi culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con carico alle residue disponibilità del capitolo di cui al precedente primo comma, contributi a favore di enti o associazioni senza fini di lucro, che svolgano sulla base di circostanziati programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale competente in materia di beni culturali esclusiva attività di studio, di ricerca, documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio-culturale.
4. Sempreché correlati alle finalità di cui al precedente terzo comma e non a pagamento, possono concorrere a formare detti programmi anche seminari e stage formativi nonché manifestazioni anche pubbliche di divulgazione delle iniziative dei loro contenuti e dei loro risultati.
5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio; non possono eccedere il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati e per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario ⁽²⁹⁾.
6. Le domande per il conseguimento del beneficio contributivo di cui al terzo comma devono essere presentate all'Assessorato competente di norma non oltre il 30 ottobre dell'anno immediatamente precedente a quello di svolgimento delle attività programmate, col corredo:
 - del programma di attività di un dettagliato preventivo finanziario a pareggio, con

indicazione delle varie voci sia di entrata che di spesa;

- dell'atto costitutivo dell'organismo richiedente, che attesti il possesso dei prescritti requisiti soggettivi di ammissibilità⁽³⁰⁾.

7. Per l'anno 1990, in deroga a quanto previsto dal precedente sesto comma, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Al pagamento del contributo si provvede mediante anticipazione dell'ottanta per cento sempreché richiesta, subito dopo la registrazione del decreto assessoriale di concessione, previa prestazione in favore dell'amministrazione regionale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente.

Al saldo, ovvero al pagamento dell'intero contributo in caso di mancata anticipazione, si provvede ad avvenuta attuazione del programma di attività finanziato, su presentazione di analitica relazione consuntiva dell'attività svolta corredata della dovuta documentazione probatoria di spesa.

(28) Per una proroga dei termini di utilizzo dei finanziamenti di cui al presente articolo, vedi l'art. 47, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, l'art. 67, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, l'art. 27, quinto comma, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e l'art. 26, comma 18, L.R. 22 aprile 2002, n. 7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, a partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo è fissato al 15 febbraio di ogni anno.

(29) Comma così sostituito dall'art. 27, quarto comma, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

(30) In deroga al disposto del presente comma, vedi l'art. 81, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, e l'art. 83, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

L.R. 15 ottobre 1997, n. 26

Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna⁽²⁾.

(2) L'art. 26, comma 1, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 ha prorogato al 31 dicembre 2002 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2001 per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge. Vedi, anche, la Circ.Ass. 5 novembre 2001, n. 1589/P.I. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera g), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, a partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge è fissato al 15 febbraio di ogni anno.

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Art. 28

Interventi per la cultura, lo spettacolo, l'informazione e l'editoria⁽⁶³⁾.

1. A favore delle attività di cultura e spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:

g) la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per la concessione di un contributo a favore dell'Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio - Ampurias per l'attuazione del protocollo d'intesa dell'11 luglio 2003 tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Istituto Euromediterraneo (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0341)⁽⁶⁵⁾.

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

e) la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 6.000.000 per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per potenziare l'internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professor"; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009); tutti gli interventi devono fare preciso riferimento ai requisiti di qualità del MURST e devono essere inseriti nel quadro del processo di riforma europeo;

L.R. 7-8-2009 n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

Art. 9

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa prevista dalla *legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6*, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170);

e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto dalla *legge regionale n. 7 del 2005, articolo 12, comma 1, lettera a)*, è destinata a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN) per le finalità previste dalla *legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39* (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie), articolo 25, e successive modificazioni e integrazioni.

L.R. 1 aprile 2010, n. 7

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni.

L.R. 19-1-2011 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

Art. 1 Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario.

20. La spesa di cui all'*articolo 9, comma 10, lettera m)*, della *legge regionale 7 agosto 2009, n. 3* (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, in euro 100.000 annui (UPB S03.02.005).

Art. 5 *Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell'istruzione.*

4. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, a favore dell'associazione "Carta di Zuri", la concessione di un contributo annuale di euro 100.000 per le spese d'istituto (UPB S03.01.003).

18. È autorizzata, a favore della Questura di Nuoro, la concessione di un contributo annuale di euro 80.000 per la realizzazione e la divulgazione del diario "Diahiò" finalizzato alla promozione della cultura della legalità, dell'ospitalità e della solidarietà (UPB S03.02.003).

L.R. 30-6-2011 n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento.

Art. 4 *Autorizzazioni di spesa.*

31. Nell'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), le parole "valutato in euro 35.000" sono sostituite dalle seguenti: "determinato in euro 50.000 a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S03.03.005".

L.R. 30-6-2011 n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento.

Art. 7 *Fondazione "Stazione dell'Arte" di Ulassai.*

1. Al fine di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica contemporanea, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), e in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, è autorizzata, a favore della Fondazione "Stazione dell'Arte" di Ulassai, la concessione di un contributo annuo di euro 80.000 per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.01.003).

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

CAPO VII

Disposizioni diverse

Art. 33 *Autorizzazioni di spesa.*

19. È autorizzato, a favore del Consorzio AUSI di Iglesias, uno stanziamento determinato in euro 410.000 per l'anno 2015 e in euro 360.000 per gli anni successivi a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S02.01.009).

12 - Sanità

L.R. 22-4-2002 n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

Art. 27

Disposizioni in materia di sanità.

11. È autorizzato lo stanziamento annuo di euro 31.000, quale contributo a favore delle associazioni iscritte al Registro generale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti a favore dei nefropatici, emodializzati e trapiantati. Il predetto contributo non è cumulabile con altri contributi regionali attinenti alle stesse finalità. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S12.046).

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Capo VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali

Art. 32

Disposizioni nel settore sanitario.

8. È autorizzata, nell'anno 2007 e successivi, la spesa di euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il suo funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1116).

L.R. 14-5-2009 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Capo II - Interventi urgenti a sostegno dei settori sociale ed economico

Art. 3

Primi interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro.

20. È autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000 annui per la concessione di contributi alle federazioni delle associazioni operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della consulta regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali (UPB S05.03.005).

L.R. 19-1-2011 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

Art. 5 *Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell'istruzione.*

5. È autorizzata, a favore dell'associazione onlus “Villa Chiara” di Olbia, la concessione di un contributo annuale di euro 100.000 per le spese d'istituto (UPB S05.03.007)

L.R. 13-6-2014 n. 12

Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica.

Art. 3 *Esenzione dalla compartecipazione alla spesa.*

1. La Regione riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo del dosaggio della Gamma-GT e della Transferrina desialata, quando i predetti esami sono essenziali per la conferma del sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle donne in età fertile o in stato di gravidanza.
2. La Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione.

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 6 *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 300.000 per l'attivazione di un Centro di chirurgia comparata presso l'Università degli studi di Sassari (missione 13 - programma 02).

L.R. 13-4-2017 n. 5

Legge di stabilità 2017.

Art. 5 *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

19. Al fine del miglioramento dei processi di aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione (Progetto Aretè) è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2017, di euro 280.000 per l'anno 2018 e di euro 560.000 per l'anno 2019 (missione 01 - programma 11 - titolo 1).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

*(Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito -
Finanza e tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie)*

Riferimenti legislativi alla

TABELLA C

**del disegno di legge n. 455
concernente**

“Legge di stabilità 2018”

a cura della Segreteria del Servizio Commissioni

04 - ENTI LOCALI

<i>LR 28/72 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione</i>	4
<i>LR 12/13, articolo 5, comma 15 e L.R. 32/16, art. 1, c. 4 - Sistema Informativo Territoriale e Acquisizione dati geoterritoriali e ss.mm.ii.</i>	5
<i>LR 5/16, articolo 8, comma 5 - Politiche aree urbane</i>	5

05 - AMBIENTE

<i>LR 14/00, articolo 13, comma 1 - Valutazione ambientale</i>	"	6
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 6 - Rete Natura 2000</i>	"	6
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 2 - Centri di raccolta comunale</i>	"	6
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 3 - Discariche monocomunali dismesse</i>	"	6
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 4 - Bonifica dall'amainto</i>	"	6
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 8 - Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA</i>	"	7
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 10 - Azioni di sostenibilità ambientale</i>	"	7
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 11 - Educazione all'ambiente</i>	"	7
<i>LR 5/16, articolo 4, comma 12 - Cambiamenti climatici</i>	"	7

08 - LAVORI PUBBLICI

<i>LR 19/64 e 31/83, articolo 39, e smi - Garanzie per contrazione mutui edifici di culto</i>	"	8
<i>LR 3/08 art. 8, c. 22 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa</i>	"	8
<i>LR 1/06, art. 5, comma 13 - Interventi su opere di sbarramento esistenti</i>	"	8

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

<i>LR 3/08, articolo 4, comma 1, lett. a) - Libri di testo in comodato d'uso a famiglie svantaggiate-</i>	"	9
<i>LR 3/09, art. 9, comma 10, lett. c - Sostegno al servizio radiotelevisivo</i>	"	9
<i>LR 5/15, art. 33, c. 27) - Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna</i>	"	10
<i>LR 5/15, articolo 33, comma 32 - Trasmissione notiziari in lingua sarda</i>	"	10

12 - SANITÀ

<i>LR 3/08, articolo 8, comma 4 - Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>LR 1/11, articolo 5, comma 16 - Sistemi Informativi Sanitari</i>	<i>"</i>	<i>11</i>

13 - TRASPORTI

<i>LR 3/08, articolo 9, comma 15- Potenziamento e rinnovo mezzi aziende pubbliche di trasporto</i>	<i>"</i>	<i>12</i>
<i>LR 1/11, articolo 8, comma 4 - Sicurezza delle navi in porto</i>	<i>"</i>	<i>12</i>
<i>LR 5/16 - art. 10, comma 4 e LR 32/17 - art. 1, comma 19 - TPL e ferro</i>	<i>"</i>	<i>12</i>

04 – Enti locali

L.R. 25 agosto 1972, n. 28 ⁽¹⁾.

Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali

Art. 1

Allo scopo di favorire la promozione e l'iniziativa per una sempre maggiore partecipazione degli Enti locali alla politica di programmazione e più particolarmente all'elaborazione e attuazione dei piani e dei programmi regionali di sviluppo ed alla problematica posta dalla realtà economica e sociale della Sardegna, che postula un ampio decentramento dei poteri e delle funzioni a favore degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla somma complessiva di 30 milioni annui alle associazioni a carattere provinciale e regionale, costituite fra Consigli comunali, Consigli provinciali, Comitati di sviluppo delle zone omogenee, Consorzi amministrativi e di altri Enti locali. Non è di ostacolo alla concessione del contributo la eventuale previsione negli statuti delle associazioni della possibilità di adesione anche di singoli amministratori, di ex amministratori nonché di altre persone impegnate nelle materie di cui al comma precedente, con particolare riferimento ai problemi delle autonomie locali ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 3 giugno 1974, n. 11*.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi ed erogati alle associazioni sulla base di programmi annuali preventivi di attività da presentarsi entro il 30 gennaio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario le associazioni debbono presentare una dettagliata relazione consuntiva circa l'utilizzazione dei contributi.

La presentazione di tale relazione è condizione per avere diritto ad ulteriori contributi.

Art. 3

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore agli Enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 3 giugno 1974, n. 11*.

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 16202 con la denominazione: «Contributi alle associazioni di rappresentanti dei poteri locali».

A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di L. 30.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16202 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Norma transitoria

Art. 5

Per l'anno finanziario 1972 i programmi preventivi di cui al precedente art. 2 debbono essere presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L.R. 23-5-2013 n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).

Art. 5 *Autorizzazioni di spesa.*

15. Ai fini della revisione del Piano paesaggistico regionale (PPR) e dell'adeguamento dei Piani urbanistici comunali al PPR ed al Piano di assetto idrogeologico (PAI), è autorizzata la spesa di euro 520.000 per l'anno 2013 e di euro 1.500.000 per gli anni 2014 e 2015 per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale e per l'acquisizione dei dati geografici e territoriali; gli stanziamenti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 sono conservati, nel conto residui fino al loro completo utilizzo (UPB S04.09.006).

L.R. 5-12-2016 n. 32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

Art. 1 *Disposizioni finanziarie.*

4. Per le finalità di cui all'*articolo 5, comma 15, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12* (legge finanziaria 2013) è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 452.000 (missione 08 - programma 01 - capitolo SC04.2491).

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)

Art. 8 *Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici.*

5. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016-2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per il finanziamento politiche aree urbane di cui all'*articolo 30, comma 13, lettera d), della legge regionale n. 5 del 2015*, sono riprogrammati nel 2016 in euro 2.500.000, nel 2017 in euro 10.000.000 e nel 2018 in euro 7.500.000 (missione 08 - programma 01) e nel 2016 in euro 625.000, nel 2017 in euro 10.000.000 e nel 2018 in euro 14.625.000 (missione 08 - programma 01).

05 – Ambiente

L.R. 19-7-2000 n. 14

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie.

Art. 13

Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei fenicotteri del Parco di Molentargius e dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.

1. In attuazione dell'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 387 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica» è autorizzata la spesa di lire 180.000.000 per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 4 Disposizioni nel settore ambientale e del territorio.

6. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa valutata in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (missione 09 - programma 05).

2. È autorizzata la spesa valutata in euro 200.000 per l'anno 2016 e in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al D.M. 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006), e successive modifiche. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (missione 09 - programma 03).

3. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è autorizzata la spesa valutata in euro 2.000.000 per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica delle discariche monocomunali dismesse (missione 09 - programma 02).

4. Per l'avvio dei primi interventi urgenti del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), da destinare alle amministrazioni provinciali, comuni e ASL che provvedono all'utilizzo per la bonifica degli immobili di proprietà pubblica secondo le priorità individuate dagli

enti e accertate dalle aziende ASL competenti per territorio, e alle amministrazioni provinciali per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, è autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 1.400.000 per l'anno 2016 e in euro 9.400.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, (missione 09 - programma 02). Tali stanziamenti si estendono agli interventi in strutture ed edifici pubblici storico-industriali utilizzati per scopi di interesse culturale, sociale e comunitario anche finalizzati alla sostituzione del materiale contenente amianto con altri materiali compatibili con l'ambiente.

8. Per l'implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) è autorizzata una spesa valutata, per l'anno 2016, in euro 100.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 500.000 (missione 09 - programma 02).

10. Al fine di incentivare la diffusione di azioni di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di progetti presentati da enti pubblici è autorizzata la spesa, valutata in euro 200.000 per l'anno 2016 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 09 - programma 02).

11. Per il supporto alla gestione e alla realizzazione di strumenti e programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità è autorizzata la spesa valutata in euro 100.000 per l'anno 2016 e in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 09 - programma 02).

12. Al fine di consentire gli interventi del nucleo di coordinamento tecnico e organizzativo, istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, necessari a contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, in osservanza dei protocolli internazionali, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 300.000 (missione 09 - programma 02).

08 – Lavori pubblici

L.R. 27 novembre 1964, n. 19 **Norme per l'esecuzione di opere pubbliche ⁽²⁾.**

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 4, comma 4, L.R. 20 ottobre 2016, n. 24. Le disposizioni abrogate con la suddetta legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, della medesima L.R. n. 24/2016).

L.R. 29-12-1983 n. 31

Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della L.R. 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.

Art. 39

Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto.

Ad integrazione del fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di edifici di culto e di opere annesse, di cui alla *legge regionale 27 novembre 1964, n. 19*, e all'*art. 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38*, è autorizzato, con decorrenza dall'esercizio 1983, l'ulteriore limite d'impegno trentacinquennale di L. 30.000.000 (Cap. 08034).

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Art. 8

Disposizioni nel settore sanitario e sociale.

22. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 105.579.000 di cui euro 80.000.000 a carico dei fondi regionali, rispettivamente euro 50.000.000 per l'anno 2008 ed euro 30.000.000 per l'anno 2009, ed euro 25.579.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell'accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell'anno 2008, di euro 12.150.000 nell'anno 2009, di euro 9.829.000 nell'anno 2010 (UPB S05.03.010).

L.R. 24-2-2006 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006).

Art. 5

Disposizioni in materia di opere pubbliche.

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (UPB S08.072).

11 – Pubblica istruzione

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa complessiva di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 :

- quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualità dell'insegnamento; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001);

- quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);

- quanto ad euro 10.000.000 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica, per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, già previsto dall'*articolo 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007* (UPB S02.01.006) anche attraverso servizi degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio (*articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9*) (UPB S02.01.006) ;

L.R. 7-8-2009 n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:

c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione della *legge 15 dicembre 1999, n. 482* (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e secondo le modalità previste dalla *legge regionale 3 luglio 1998, n. 22* (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della *legge regionale n. 35 del 1952* e della *legge regionale n. 11 del 1953*), articolo 22, comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro 200.000 (UPB S03.02.003);

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

Art. 33 *Autorizzazioni di spesa.*

27. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 200.000 per l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.001).

32. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 a favore delle radio locali che promuovano la lingua e la cultura sarda (UPB S03.02.003).

12 – Sanità

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Art. 8

Disposizioni nel settore sanitario e sociale.

4. Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate come prioritarie dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007*, è rideterminata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed è altresì autorizzata per gli anni 2010 e 2011 la spesa di euro 10.000.000 (UPB S05.01.005).

L.R. 19-1-2011 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

Art. 5 *Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell'istruzione.*

16. Per l'implementazione e la gestione dei sistemi informativi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.700.000 per l'anno 2011 e di euro 2.500.000 per gli anni successivi; dello stanziamento relativo all'annualità 2011, una quota pari a euro 1.250.000 è finalizzata al saldo delle attività relative all'esercizio 2010 (UPB S05.01.001)

13 – Trasporti

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Art. 9

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti.

15. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2008 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 finalizzata all'acquisto anche in leasing ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.06.002); la stessa modalità di acquisto in leasing è consentita anche a valere sulle assegnazioni disposte allo stesso fine in anni precedenti.

L.R. 19-1-2011 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

Art. 8 *Disposizioni in materia di eventi calamitosi, opere pubbliche, edilizia residenziale e privata e commercio.*

4. Per le finalità previste dall'*articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2006*, è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui (UPB S07.04.001).

L.R. 11-5-2006 n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo

Art. 27

Disposizioni varie

6. Al fine di garantire il servizio di vigilanza per la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, in attuazione delle prescrizioni obbligatorie e degli orientamenti previsti dal codice ISPS (International Ship and Port Security) è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 400.000 per i porti di: Arbatax, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Santa Teresa di Gallura; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a' termini della lettera i) dell'*articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977* e successive modifiche e integrazioni (UPB S13.030).

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 10 *Disposizioni in materia di trasporti.*

4. Per le finalità di assistenza tecnica nella gestione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, in ragione di euro 34.160 nell'anno 2016, euro 150.840 nell'anno 2017 ed euro 15.000 nell'anno 2018, per servizi ferroviari e tranviari (missione 10 - programma 01 - capitolo SC07.0582), euro

75.000 nell'anno 2017 ed euro 225.000 nell'anno 2018, per servizi su gomma (missione 10 - programma 02 - capitolo SC07.0583) ⁽¹⁹⁾.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 19, L.R. 5 dicembre 2016, n. 32*, a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).